

Azienda & Business

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

AZIENDA & BUSINESS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello MULTI53131 - Ed. 01/2019

ITALIANA ASSICURAZIONI

1. **GLOSSARIO** pag. 4
2. **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** pag. 12
3. **SEZIONE INCENDIO**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 16
   - Esclusioni pag. 17
   - Condizioni facoltative pag. 19
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 28
4. **SEZIONE FURTO**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 31
   - Esclusioni pag. 33
   - Condizioni facoltative pag. 35
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 37
5. **SEZIONE ELETTRONICA**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 39
   - Esclusioni pag. 39
   - Condizioni facoltative pag. 42
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 44
6. **SEZIONE CRISTALLI**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 45
   - Esclusioni pag. 45
7. **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 46
   - Esclusioni pag. 49
   - Condizioni facoltative pag. 51
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento pag. 55
8. **RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 57
   - Esclusioni pag. 59
   - Condizioni facoltative pag. 60
9. **TUTELA LEGALE**
   - Spese legali oggetto dell'assicurazione pag. 64
   - Esclusioni pag. 68
   - Condizioni facoltative pag. 69
10. **TRASPORTI**
    - Oggetto dell'assicurazione pag. 74
    - Rischi sempre esclusi pag. 75
    - Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo pag. 77
11. **ASSISTENZA**
    - Oggetto dell'assicurazione pag. 78
    - Delimitazioni pag. 81
12. **NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**
    - Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli pag. 82
    - Sezione Responsabilità Civile – Responsabilità Civile Prodotti pag. 87
    - Sezione Tutela Legale pag. 88
    - Sezione Trasporti pag. 89
    - Sezione Assistenza pag. 89
13. **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
    - Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli pag. 90
    - Sezione Responsabilità Civile – Responsabilità Civile Prodotti pag. 90
    - Sezione Tutela Legale pag. 91
    - Sezione Trasporti pag. 91
    - Sezione Assistenza pag. 92
14. **ATTIVITÀ ASSICURABILI** pag. 93

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.
Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ADDETTI (valida per la sola Sezione Tutela Legale)
Il titolare dell'Azienda, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori ed i loro dipendenti, presti la sua opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa, **purché in regola con gli obblighi di legge**.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nella scheda di polizza o ne autorizza l'esecuzione nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature elettroniche (come sotto definite) pertinenti l'attività esercitata e che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza.
Non rientrano in questa definizione: cellulari e smartphone.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici.
Non rientrano in questa definizione:
- **macchine fotografiche e videocamere;**
- **telefoni cellulari e smartphone.**

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste in polizza;
- l'Assicurato ed il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza.

AUTOCARRO (VALIDA PER LA SOLA SEZIONE TRASPORTI)
Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto cose, compreso eventuale rimorchio, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AZIENDA
L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'attività indicata nella scheda di polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici, abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) che si trovano nell'ambito dell'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza.

CENTRALE OPERATIVA (valida per la sola Sezione Assistenza)
Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CONDUTTORI ESTERNI
Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.

COSE PARTICOLARI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti di dati nonché modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisione e simili, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

DANNO
(Relativamente alle Sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti)
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali o distruzione o deterioramento di cose.

DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.

DEPOSITO
L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'attività indicata nella scheda di polizza (comprese eventuali minori dipendenze) che si trovano nell'ambito dell'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza e destinati in modo esclusivo allo stoccaggio di merci.

DIARIA
La misura unitaria di indennizzo stabilita in base alla dichiarazione resa dal Contraente o Assicurato, derivante dal rapporto tra la somma assicurata, pari al 15% del valore della produzione (relativo a tutte le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza), ed il numero di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio. Il risultato ottenuto corrisponderà all'importo della diaria giornaliera, arrotondato ai 200 euro superiori.
Convenzionalmente i giorni lavorativi vengono stabiliti nella misura di 220.

DIPENDENTI
I lavoratori alle dipendenze del Contraente in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i prestatori di lavoro assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
– a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
– per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE
Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati.

EVENTO (valida per la sola Sezione Assistenza)
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FABBRICATO
La costruzione edile o il complesso delle costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, complete o in corso di costruzione o riparazione, ove si svolge l'attività dichiarata nella scheda di polizza.
Esso comprende eventuali dipendenze e depositi che costituiscono l'azienda, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni pubbliche.
Sono altresì compresi i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato:
- idrici;
- igienico-sanitari;
- impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;
- ascensori e montacarichi;
- impianti elettrici, compresi impianti per la produzione di energie rinnovabili stabilmente ancorati sulle coperture dei fabbricati e relativo inverter, **questi ultimi se non coperti da altro contratto di assicurazione**.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.
Sono esclusi:
- **l'area;**
- **quanto compreso nella definizione di macchinario, arredamento, attrezzatura;**
- **fabbricati in rovina o in evidente stato di abbandono.**

FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendite, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO
L'impossessarsi di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione dei derubati o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi, al di fuori di appropriato focolare.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno 26/06/1984).

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido **(escluse le parti elettriche)**, purché nell'ubicazione dell'azienda.
Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni e con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURA
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato – serbatoi, silos metallici e relative tubazioni – effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda, mezzi di custodia o casseforti **(escluso il loro contenuto)**.
Sono compresi:
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi non costituenti merci o parti di macchinario o attrezzatura;
- valori;
- le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora non di proprietà;
- le apparecchiature elettroniche ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile solo qualora per le stesse non sia già operante la Sezione Elettronica o altra specifica polizza stipulata con la Società o polizza Leasing con chiunque stipulata;
- le insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido **(escluse le parti elettriche)** purché situate nell'ubicazione dell'azienda e solo qualora per le stesse non sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

MACCHINE MORDENTI IL LEGNO – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE
- Macchine mordenti il legno: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura e polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
- Impianto di aspirazione: impianto collegato alle macchine mordenti il legno per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCEDI E RETRIBUZIONI
Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti (mercedi) ed impiegati, quadri e dirigenti (retribuzioni).
Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.
Relativamente alle società cooperative, quanto dovuto per prestazioni degli associati in partecipazione.

MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Sono inoltre considerate merci:
- esplodenti;
- infiammabili;
- merci speciali;

nei quantitativi tollerati o dichiarati in eccedenza nella scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento;
nonché:
- veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'azienda per lavori di riparazione o trasformazione;
- le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI DANNEGGIATE (valida per la sola Sezione Trasporti)
Merci non utilizzabili o inservibili per l'uso preposto.

MERCI SPECIALI
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

OGGETTI PREGIATI
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, e beni aventi valore artistico.

OPERAZIONE DI CARICO (valida per la sola Sezione Trasporti)
Il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO (valida per la sola Sezione Trasporti)
Inversa all'operazione di carico.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PARTI
Il Contraente e la Società.

PERIODO DI INDENNIZZO
Il periodo che ha inizio al momento del sinistro e durante il quale i risultati dell'azienda risentono delle conseguenze del sinistro stesso.
Esso ha come durata massima quella prevista nella garanzia di riferimento e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.

PORTAVALORI
Persona fisica incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato/Contraente si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C..
Si intendono comunque esclusi gli appaltatori e loro dipendenti, i subappaltatori e i prestatori d'opera e prestatori d'opera professionale.

PRODUTTORE
Il soggetto così definito dall'Art. 3 del D.P.R. 24/05/1988 n. 224 e successive modifiche.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO
Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA
Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.
Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le ubicazioni e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Per le Sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurativo e cioè il verificarsi di controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TERRORISMO
Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 – Art. 173.

UBICAZIONE
Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano le cose assicurate riportate nella scheda di polizza comprese le aree pertinenziali o comuni o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

UNICO SINISTRO (valida per la sola Sezione Tutela Legale)
Il fatto dannoso o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ALLO STATO D'USO
- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO
- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

VALORE COMMERCIALE
Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro esclusi gli oneri fiscali se detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE DELLA PRODUZIONE
La sommatoria dei valori della produzione industriale.
Tale valore è riscontrabile sia dalla Tavola 1 del Conto Economico – Voce "A. Valore della produzione" – in presenza di bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE e successive modifiche o integrazioni, sia dal prospetto per il calcolo dell'imponibile IRAP.

VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui agli Artt. 3.29, 4.17, 5.13 e 6.4 "Valore dei beni assicurati".
Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE
L'importo indicato sui valori.

VALORI
Denaro in valuta italiana o estera, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali dei portavalori.

VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento e rottura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 2.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

ART. 2.5 REGOLAZIONE PREMIO

(Valido esclusivamente se attivata almeno una tra le Sezioni Responsabilità Civile senza la garanzia di cui all'Art. 7.5 "Responsabilità civile della sola Proprietà del fabbricato" attivata, Responsabilità Civile Prodotti o Tutela Legale).
Premesso che il premio per le Sezioni:

- **Responsabilità Civile (senza la garanzia** "Responsabilità Civile della sola Proprietà del fabbricato" attivata),
- **Responsabilità Civile Prodotti,**
- **Tutela Legale**

è convenuto in base ad elementi variabili (mercedi, retribuzioni o fatturato), si conviene quanto segue:

1) **Anticipazione del premio.**
   Il premio viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto nella scheda di polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
2) **Regolazione successiva del premio.**
   Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto,

il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e, cioè, a seconda dei parametri utilizzati per la determinazione del premio, l'indicazione:
- delle mercedi;
- delle retribuzioni;
- del fatturato.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione **devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società**, sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.**
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, **nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione**.

3) **Mancata comunicazione.**
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, **non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio**, anticipato in via provvisoria per le rate successive, **viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**
4) **Inesatte o incomplete comunicazioni.**
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di uguale misura.
5) **Obblighi del Contraente.**
Se il premio è convenuto in base alle mercedi e retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito modulo – spedito dall'INAIL all'Assicurato con raccomandata** – con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede di "regolazioni premi".
Se, invece, il premio è convenuto, anche in parte, in base al fatturato, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire a richiesta della Società la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi previsto dalla legge I.V.A.**

ART. 2.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.9 CODICE ATTIVITÀ

Il Contraente o l'Assicurato, ai fini dell'operatività dell'assicurazione, dichiara che l'attività esercitata dall'azienda nelle ubicazioni riportate sulla scheda di polizza corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco di cui alla Sezione 14."Attività assicurabili" e riportato nella scheda di polizza, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.

ART. 2.10 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

1) Azienda:
se il tipo di ubicazione indicato sulla scheda di polizza è "Azienda" vale quanto segue:
l'attività dichiarata nella scheda di polizza è inerente all'attività industriale principale per la trasformazione delle materie prime, effettuata sia per conto proprio che di terzi.
L'assicurazione opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari ed accessorie.
I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, **escluso l'impiego di energia nucleare**.
Si intendono altresì compresi nell'assicurazione, purché accessori all'azienda, i magazzini, gli spacci aziendali, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale ed aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque. Le dipendenze predette, ancorché di caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in polizza e relativi contenuti, sono assicurate con attribuzione alle rispettive categorie di beni secondo le definizioni di polizza.
2) Deposito:
se il tipo di ubicazione indicato sulla scheda di polizza è "Deposito" vale quanto segue:
l'attività dichiarata nella scheda di polizza è inerente all'attività esercitata.
Sono altresì ammesse soltanto le seguenti operazioni:
   - cernita, calibratura e pulitura, purché effettuate manualmente con macchine non azionate da motore;
   - manutenzione riparazione dell'attrezzatura e degli impianti inerenti l'attività;
   - conservazione, trattamento, disinfezione e disinfestazione di merci;
   - taglio e sagomatura della merce, purché effettuate in modo saltuario e accessorio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Gli impianti e tutti i servizi sussidiari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, **escluso l'impiego di energia nucleare**.
Si intendono altresì compresi nell'assicurazione, purché accessori all'azienda, i magazzini, gli spacci aziendali, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale ed aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque. Le dipendenze predette, ancorché di caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in polizza e relativi contenuti, sono assicurate con attribuzione alle rispettive categorie di beni secondo le definizioni di polizza.

ART. 2.11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE – VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio e per visitare le cose assicurate.
Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a consentire libero accesso ai siti assicurati ed a fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.15 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:
– sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
– il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;
nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio anche esterni **purché non causati da ordigni esplosivi**;
4) implosione;
5) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
6) rovina di ascensori e montacarichi;
7) onda sonica determinata da aeromobili;
8) urto di veicoli o di natanti, **non appartenenti all'Assicurato od al Contraente né al suo servizio**;
9) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
10) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;

CONDIZIONI INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

11) Spargimenti d'acqua.
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dai predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati.
La Società non indennizza i danni causati da stillicidio, traboccamento, o rigurgito di fognature pubbliche, umidità e gelo (salvo quanto assicurabile con la Condizione Facoltativa G "Gelo").
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per sinistro di euro 250, elevata ad euro 500 per traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**

12) Ricerca del guasto.
La Società indennizza le spese documentate, nei limiti delle somme assicurate, per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la riparazione ed il ripristino dei beni a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente punto 11) "Spargimenti d'acqua".
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per sinistro di euro 500;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000.**

La Società indennizza altresì:

- nei limiti delle somme assicurate:
  13) le spese documentate sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro; **questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente Sezione;**
  14) le spese documentate sostenute in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione,

per la rimozione (ed eventuale deposito preso terzi) e il ricollocamento di macchinari, arredamento, attrezzature, merci e cose particolari assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro; **questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000;**

15) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

– in eccedenza alle somme assicurate per:

16) i danni arrecati alle cose assicurate:
   – per ordine delle Autorità;
   – dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;

17) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 16.000.**

Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti;
e) causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti;
f) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, marea, maremoto;
g) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
h) di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale.

ART. 3.3 RISCHI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione Facoltativa, i danni:

a) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (assicurabili con Condizione Facoltativa D "Eventi sociopolitici e Terrorismo");
b) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (salvo quanto previsto all'Art. 3.1 punti 13) "Spese di demolizione e sgombero" e 14) "Spese di rimozione e ricollocamento" e quanto assicurabile con le Condizioni Facoltative K "Perdita canone di locazione" M "Indennità Aggiuntiva per danni indiretti", N "Maggiori Costi", e O "Danni da interruzione dell'attività – Forma a diaria");
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (assicurabili con Condizione Facoltativa A "Fenomeno elettrico");
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (assicurabili con la specifica partita di cui all'Art. 3.7 "Merci in refrigerazione").

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.4 RISCHIO LOCATIVO

(Operante solo se esplicitamente richiamato sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risarcisce, in base alle Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla Sezione Incendio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 12.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale"**.

ART. 3.5 COSE PARTICOLARI

(Assicurate solo se esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto delle cose particolari.
La garanzia opera sia per i rischi previsti all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" che per le Condizioni Facoltative eventualmente operanti.
L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 18 mesi dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.6 AUMENTO TEMPORANEO DELLE MERCI

(Assicurate solo se esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società assicura, in aumento a quanto previsto alla specifica partita, il temporaneo incremento delle Merci fino alla concorrenza della somma indicata sulla scheda di polizza per ciascun periodo di riferimento.
Per la presente partita operano le medesime limitazioni ed esclusioni eventualmente previste per la partita Merci.

ART. 3.7 MERCI IN REFRIGERAZIONE

(Operante solo se esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta sulla scheda di polizza, a causa di:
1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. **Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500.**

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai precedenti punti a) e b), sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 10 ore.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 3.2 "Esclusioni".
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 3.8 FENOMENO ELETTRICO

(Condizione facoltativa A)
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai seguenti beni se assicurati:

1) impianti al servizio del fabbricato compresi i danni a citofoni e video citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli esterni al fabbricato stesso;
2) arredamento e macchinario (compresi eventuali loro componenti elettronici);
3) alle apparecchiature elettroniche, comprese quelle ad impiego mobile, **qualora non assicurate con specifica Sezione Elettronica**.

La Società non indennizza i danni:

a) alle merci;
b) causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o degli effetti graduali degli agenti atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;
d) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;
e) a lampade ed altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;
f) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di euro 500.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.9 RICORSO TERZI

(Condizione facoltativa B)
La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se prestata.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.**
Ai fini del presente articolo il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

La Società non risarcisce i danni:

a) ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente ed affine se con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
c) le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve inoltre astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 C. C.

ART. 3.10 INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

(Condizione facoltativa C)
Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 3.1 punto 13) "Spese di demolizione e sgombero", la Società rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata indicata sulla scheda di polizza.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.11 EVENTI SOCIO-POLITICI E TERRORISMO

(Condizione facoltativa D)

A. EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società indennizza l'Assicurato:
1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione e caduta di aeromobili verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
3) dei guasti a fissi ed infissi che siano stati cagionati in occasione di furto, consumato o tentato, dagli autori dello stesso;

Qualora per tali garanzie fossero operanti le specifiche Sezioni Furto o Cristalli la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.
La Società non indennizza i danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
e) di scritte o di imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati;
f) di terrorismo;
g) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
h) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
Ai fini della presente garanzia, inoltre, non sono comunque considerati terzi:
i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
j) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
k) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente garanzia, fermo quanto sopra richiamato, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, esplosione, scoppio, implosione, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di euro 2.500 e con il massimo di euro 50.000 per quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2);**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari per sinistro e per anno assicurativo per quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2);**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000 per quanto previsto al precedente punto 3).**

B. TERRORISMO
La Società indennizza l'Assicurato:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:
a) sostanze chimiche e biologiche;
b) virus informatici di qualsiasi tipo.
Ai fini della presente garanzia, inoltre, non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
d) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
e) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di euro 1.500 e con il massimo di euro 50.000;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari e con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

ART. 3.12 VENTO E GRANDINE

(Condizione facoltativa E)
La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi atmosferici:
1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2) da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati, purché avvenuto contestualmente all'evento di cui al punto precedente ed a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni causati da:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo, sovraccarico di neve;

f) cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
nonché i danni subiti da:
g) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
h) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
i) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
j) capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
k) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), in occasione di eventi di cui al precedente punto 2);
l) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
m) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.
La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di euro 1.500 e con il massimo di euro 50.000;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari per sinistro e per anno assicurativo. Relativamente ai fabbricati aperti da uno o più lati ed alle tettoie, il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo viene fissato al 70% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 26.000.**

ART. 3.13 ACQUA PIOVANA, VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

(Condizione facoltativa F)
Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa E "Vento e grandine".

A. ACQUA PIOVANA
La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.
La Società non indennizza i danni causati da:
a) gelo o infiltrazioni di acqua dal terreno;
b) penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
nonché i danni subiti da:
c) merci, non posizionate su pallets, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale;
d) merci poste nei locali interrati e seminterrati;
e) i beni assicurati mobili posti all'aperto;
f) i beni assicurati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.
La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per sinistro di euro 1.500;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza per questa garanzia.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati a:

1) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
2) manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, per effetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Ai soli fini della presente garanzia e limitatamente ai soli danni subìti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, **si precisa che la clausola valore a nuovo si intende abrogata**.

La garanzia opera sul fabbricato, se assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di euro 2.000;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza.**

ART. 3.14 GELO

(Condizione facoltativa G)

Fermo quanto disposto all'Art. 3.1 punto 11) "Spargimenti d'acqua" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da gelo ai beni assicurati, conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni o condutture.

La Società non risponde dei danni:

a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) **oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
c) da stillicidio ed umidità;
d) subiti da beni assicurati posti all'aperto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia per sinistro di euro 500;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000.**

ART. 3.15 SOVRACCARICO NEVE

(Condizione facoltativa H)

La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa E " Vento e grandine".

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa la Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai beni assicurati.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del fabbricato che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La garanzia è operante nel caso in cui il fabbricato assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

La Società non indennizza i danni causati:

a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
c) da scivolamento della neve;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;

f) alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto;
g) ai beni assicurati posti sotto tetto a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche;
h) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 ed il massimo di euro 50.000 e un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alle singole partite.

ART. 3.16 COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

(Condizione facoltativa I)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non indennizza:

a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
b) i danni causati da gelo;
c) i danni da rottura degli impianti e le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

– **una franchigia per sinistro di euro 500;**
– **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**

ART. 3.17 DISPERSIONE LIQUIDI

(Condizione facoltativa J)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale dei relativi contenitori.

La Società non indennizza:

a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c) i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

– **un limite di indennizzo del 90% del danno col massimo per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**

ART. 3.18 PERDITA CANONE DI LOCAZIONE

(Condizione facoltativa K)

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione e che abbia colpito il fabbricato assicurato in maniera tale da renderlo totalmente o parzialmente inagibile, la Società riconosce all'Assicurato quella parte del canone di locazione, desumibile da apposito contratto regolarmente registrato e relativo

ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, **comunque non oltre un anno**.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo del 5% della somma assicurata per la partita fabbricato con il massimo di euro 100.000.**

ART. 3.19 MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

(Condizione facoltativa L)
Il limite di tolleranza del 10% previsto all'Art. 3.28 "Tolleranze" punto 2) per merci non rientranti nel codice attività indicato in polizza si intende elevato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla corrispondente partita.

ART. 3.20 INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

(Condizione facoltativa M)
(Valida solo se non è prestata la Condizione Facoltativa O "Danni da interruzione dell'attività – Forma a diaria")
La Società riconosce all'Assicurato, per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione**, una indennità aggiuntiva, anche in eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari ad una percentuale (indicata sulla scheda di polizza) dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari per i rischi previsti all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti da 1) a 11) e, se operanti, per le Condizioni Facoltative D "Eventi sociopolitici e Terrorismo", E "Vento e Grandine", F "Acqua piovana, vento e grandine su elementi fragili".

ART. 3.21 MAGGIORI COSTI

(Condizione facoltativa N)
La Società riconosce all'Assicurato l'indennizzo delle spese documentate e necessarie per il proseguimento dell'attività, sostenute in caso di interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e devono riguardare a titolo di esempio:
a) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
c) le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
d) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 90 giorni dal verificarsi del sinistro. Non sono risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
La garanzia opera per i rischi previsti all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti da 1) a 11) e, se operanti, per le Condizioni Facoltative A "Fenomeno elettrico", D "Eventi sociopolitici e Terrorismo", E "Vento e Grandine".
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per sinistro di euro 1.500;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 250.000.**

Nel caso in cui uno stesso sinistro interessi contestualmente la presente condizione facoltativa e la garanzia di cui alla Condizione facoltativa A "Fenomeno elettrico", sarà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste, una sola franchigia di euro 1.500.

ART. 3.22 DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ - FORMA A DIARIA

(Condizione facoltativa O)

La Società indennizza all'Assicurato le perdite che possono derivargli da interruzione dell'attività causate all'azienda da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

La Società indennizza all'Assicurato l'importo della diaria, indicata sulla scheda di polizza, per ogni giorno di inattività totale. Per i giorni in cui l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.

L'assicurazione è limitata ai danni dell'inattività dei primi 90 giorni consecutivi successivi al sinistro. Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni da inattività verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo.

Ferme restando le esclusioni previste dal punto 3.2 "Esclusioni", sono altresì escluse dall'assicurazione le perdite o le spese:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio:
   1) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve;
   2) di fenomeno elettrico;
   3) subìto dalle merci in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
   1) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
   2) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
   3) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
   4) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Questa garanzia non è operante per i danni da inattività verificatisi:
- **nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo;**
- **dopo 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.**

La somma assicurata e l'importo della diaria indicati sulla scheda di polizza rappresentano complessivamente il massimo esborso per tutte le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza.

ART. 3.23 DOVE ASSICURIAMO

Per ciascuna ubicazione indicata sulla scheda di polizza, i macchinari, l'arredamento, l'attrezzatura, le merci e le cose particolari, qualora assicurati, si intendono garantiti:

1) ovunque nell'ambito dell'azienda, sia sottotetto che all'aperto, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;**
2) a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'azienda in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico;
3) presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito o lavorazione o riparazione nonché presso esposizioni, fiere o mostre, **sino ad un massimo del 15% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di euro 100.000 per ubicazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.24 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati, esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

ART. 3.25 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 C.C. si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del Contraente, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 C.C., decadenza dal diritto di indennizzo né riduzioni dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente abbia agito senza dolo**.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.26 COLPA GRAVE

Gli eventi previsti all'Artt. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" ed alla Condizione Facoltativa A "Fenomeno elettrico" sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

ART. 3.27 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

I locali nei quali viene svolta l'attività dichiarata nella scheda di polizza hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

- Classe A:
  strutture portanti verticali e solai in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili.
- Classe B:
  strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili.

ART. 3.28 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1) Classificazione dei fabbricati.
   Agli effetti della classificazione riportata all'Art. 3.27 "Classificazione dei fabbricati":
   a) le strutture portanti verticali, del tetto e i solai in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell' area coperta;
   b) le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
   c) le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.
2) Merci
   Le merci non rientranti nell'attività assicurata fino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla relativa partita Merci.
3) Infiammabili.
   Per ciascuna ubicazione, nei locali e nell' area in uso al Contraente/Assicurato:
   a) 500 kg di infiammabili qualora sia indicato sulla scheda di polizza "Azienda" oppure 250 kg di infiammabili qualora sia indicato sulla scheda di polizza "Deposito";
   b) gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati e negli appositi depositi ubicati all' esterno del fabbricato nonché i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l' alimentazione del relativo propulsore.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4) Merci speciali.
   Per ciascuna ubicazione, nei locali e nell' area in uso al Contraente/Assicurato:
   a) 750 kg di merci speciali qualora sia indicato sulla scheda di polizza "Azienda" oppure 250 kg di merci speciali qualora sia indicato sulla scheda di polizza "Deposito";
   b) Le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all' esterno del fabbricato.
5) Esplodenti.
   Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato, 1 kg di esplodenti.

ART. 3.29 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:
1) per il fabbricato al valore a nuovo;
2) per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura al valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio; con l'avvertenza che:
   a) per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
   b) per gioielli e preziosi e oggetti pregiati: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
3) per le merci è determinato dal valore commerciale, salvo quanto previsto dall'art. 3.30 "Selling price";
4) per le cose particolari: al valore a nuovo.

Per le aziende non in stato di attività la somma assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura deve corrispondere al valore allo stato d'uso.

ART. 3.30 SELLING PRICE

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 3.29 "Valore dei beni assicurati" si conviene che per le merci vendute in attesa di consegna l'assicurazione è prestata al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

La presente pattuizione è operante a condizione che:
1) non risulti possibile sostituire le merci danneggiate con equivalenti merci illese;
2) l'avvenuta vendita sia comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente al sinistro.

ART. 3.31 BENI IN LEASING

I beni in Leasing sono da considerarsi in garanzia in caso in cui non siano coperti da altro contratto di assicurazione specifico o se tale contratto risultasse inefficace o insufficiente.

ART. 3.32 COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

ART. 3.33 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati precisando che, quando espressi in percentuale devono intendersi afferenti (salvo esplicita diversa indicazione) alla somma assicurata di riferimento.
Si conviene inoltre che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	---	---	10% della somma assicurata alla partita Macchinario, arredamento e attrezzatura con il massimo di euro 25.000
Oggetti pregiati	---	---	25% della somma assicurata alla partita Macchinario, arredamento e attrezzatura con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto pregiato
Valori	---	---	10% della somma assicurata alla partita Macchinario, arredamento e attrezzatura con il massimo di euro 5.000
Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 11) Spargimenti d'acqua	euro 250 elevata a 500 per traboccamento o rigurgito di fognature	---	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12) Ricerca del guasto	euro 500	---	euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13) Spese di demolizione e sgombero	---	---	10% dell'indennizzo
Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 14) Spese di rimozione e ricollocamento	---	---	euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 17) Onorari dei periti	---	---	5% dell'indennizzo fino ad un massimo di euro 16.000
Art. 3.7 "Merci in refrigerazione" lettera b)	---	20% con il minimo di euro 500	---
Art. 3.23 "Dove assicuriamo" punto 3)	---	---	15% delle rispettive somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di euro 100.000 per ubicazione
CONDIZIONE FACOLTATIVA	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 3.8 "Fenomeno Elettrico"	euro 500	---	---
Art. 3.9 "Ricorso terzi" relativamente alla interruzione o sospensione di attività	---	---	20% della somma assicurata
Art. 3.11 "Eventi sociopolitici e Terrorismo" lettera A. Eventi sociopolitici punti 1) e 2)	---	10% con il minimo di euro 2.500 ed il massimo di euro 50.000	70% della somma assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari per sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.11 "Eventi sociopolitici e Terrorismo" lettera A. Eventi sociopolitici punto 3)	---	---	euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.11 "Eventi sociopolitici e Terrorismo" lettera B. Terrorismo	---	**10% con il minimo di euro 1.500 ed il massimo di euro 50.000**	**70% della somma assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari e con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.12 "Vento e grandine"	---	**10% con il minimo di euro 1.500 ed il massimo di euro 50.000**	**70% della somma assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari. Relativamente ai fabbricati aperti da uno o più lati ed alle tettoie il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è pari a euro 26.000**
Art. 3.13 "Acqua piovana, vento e grandine su fragili" lettera A. Acqua piovana	**euro 1.500**	---	**indicato sulla scheda di polizza**
Art. 3.13 "Acqua piovana, vento e grandine su fragili" lettera B. Vento e grandine su fragili	---	**10% con il minimo di euro 2.000**	**indicato sulla scheda di polizza**
Art. 3.14 "Gelo"	**euro 500**	---	**euro 50.000**
Art. 3.15 "Sovraccarico neve"	---	**10% con il minimo di euro 2.500 ed il massimo di euro 50.000**	**30% della somma assicurata alle singole partite per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.16 "Colaggio impianti automatici di estinzione"	**euro 500**	---	**euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.17 "Dispersione liquidi"	---	---	**90% del danno col massimo di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.18 "Perdita canoni di locazione"	---	---	**5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.21 "Maggiori costi"	**euro 1.500**	---	**euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.22 "Danni da interruzione attività"	**danni verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo**	---	**primi 90 giorni consecutivi successivi al sinistro**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. SEZIONE FURTO

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

1) furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti i beni assicurati:
   a) **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   c) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
2) rapina, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vangano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
   Relativamente ai valori, questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%.
3) estorsione **a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano posti in atto all'interno dei locali dell'azienda assicurata**.
   Relativamente ai valori, questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

Sono parificati ai danni da furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.
L'assicurazione è inoltre estesa ai furti commessi:

4) attraverso maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
5) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, quando le vetrine – **purché fisse** – e le porte vetrate – **purché efficacemente chiuse** – rimangono protette da solo vetro fisso;
6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda;
7) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura**.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500.
8) dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
   – il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   – il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
   Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

CONDIZIONI INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

9) Guasti cagionati dai ladri.
   La Società indennizza guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni assicurati, **con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata**. In caso di somma assicurata inferiore ad euro 30.000, il limite di indennizzo sarà comunque pari a euro 3.000.
   Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10) Furto di fissi e infissi.
La Società indennizza il furto di fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni dei locali che contengono i beni assicurati, e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora di proprietà dell'azienda.
Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo.

11) Cose particolari.
La Società rimborsa, **nei limiti della somma assicurata per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci**, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto delle cose particolari.
L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 18 mesi dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

12) Atti vandalici commessi dai ladri.
La Società indennizza gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina od estorsione, consumati o tentati, **con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata**. In caso di somma assicurata inferiore ad euro 20.000, il limite di indennizzo sarà comunque pari a euro 2.000.

13) Trasporto valori.
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da perdita di valori durante il trasporto conseguenti a:
1) furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
2) il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori**;
3) il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
4) la rapina;

avvenuti al di fuori dell'azienda.
L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nelle abitazioni del portavalori, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché custoditi in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto del 10%;**
- **un limite del 10% della somma assicurata con il minimo di euro 1.600 ed il massimo di euro 7.500.**

La Società rimborsa inoltre, a seguito di sinistro indennizzabile ed anche in eccedenza alle somme assicurate:
5) le spese documentate sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori **fino ad una massimo di euro 2.500**;
6) le spese documentate per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori **fino ad un massimo di euro 2.500**.

L'assicurazione è operante:
a) esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni, né superiore ai 70 anni;
b) per il trasporto dei valori effettuato con le seguenti modalità:
1) fino a euro 52.000 da una persona;
2) oltre a euro 52.000 da almeno due persone.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

La Società rimborsa altresì, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate relative a:
14) spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo sempreché non sia stata inviata dalla Società comunicazione di recesso dal contratto per sinistro), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte finestre o altre luci; **questa garanzia è prestata per un importo non superiore al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di euro 10.000**;

15) spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta; questa garanzia è prestata per un importo non superiore al 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.000;**

ART. 4.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

1) da persone che abitano con quelle indicate alla precedente lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto all'Art. 4.1 punto 8);

3) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;

4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 4.3 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

La Società non indennizza, qualora non sia esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione Facoltativa, i danni:

a) causati ai beni riposti all'aperto (assicurabili con specifica partita di cui all'Art. 4.5 "Beni all'aperto);

b) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (assicurabili con Condizione Facoltativa C "Indennità aggiuntiva per danni indiretti").

ART. 4.4 AUMENTO TEMPORANEO DELLE MERCI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società assicura, in aumento a quanto previsto alla specifica partita, il temporaneo incremento delle Merci fino alla concorrenza della somma indicata sulla scheda di polizza per ciascun periodo di riferimento. **Per la presente partita operano le medesime limitazioni ed esclusioni eventualmente previste per la partita Merci.**

ART. 4.5 BENI ALL'APERTO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza l'Assicurato, nel limite della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa partita, dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari, che si trovano all'aperto o sotto fabbricati aperti **purché siano all'interno dell'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante a condizione che le recinzioni siano:
a) realizzate in muratura o in metallo;
b) di altezza non inferiore a 170 centimetri;
c) chiuse da cancelli o porte in metallo o lega metallica di altezza non inferiore ai 170 centimetri chiuse con serrature o idonei congegni di chiusura.
La garanzia è inoltre operante sempreché sia riscontrabile, nella recinzione o nei cancelli o nei relativi congegni di chiusura, scasso o rottura degli stessi.
Nel caso di assicurazione di veicoli il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi; sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 500.

ART. 4.6 INTEGRAZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza in aumento a quanto previsto con la partita macchinario, arredamento, attrezzatura e merci, i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di valori commessi nei locali dell'azienda.
Limitatamente alla somma assicurata per tale integrazione e limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:
a) i valori siano riposti in mezzi di custodia;
b) l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei modi stabiliti all'Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 1), abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.
Relativamente alle garanzie rapina ed estorsione, questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

ART. 4.7 INTEGRAZIONE TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza, in aumento a quanto previsto con la partita macchinario, arredamento, attrezzatura e merci, i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto, secondo le modalità indicate all'Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13).
Relativamente alla garanzia rapina la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

ART. 4.8 INTEGRAZIONE GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza, in aumento a quanto previsto con la partita macchinario, arredamento, attrezzatura e merci, i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni assicurati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 4.2 "Esclusioni".
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 4.9 BENI PRESSO TERZI

(Condizione Facoltativa A)
Ad integrazione dell'Art. 4.16 "Dove assicuriamo", la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari, anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza di riferimento e presso terzi, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché:

a) **ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;**
b) **custoditi all'interno di fabbricati e fermo il disposto di cui all'Art. 4.13 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata.

ART. 4.10 BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

(Condizione Facoltativa B)
Ad integrazione dell'Art. 4.16 "Dove assicuriamo", la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e cose particolari, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500;**
- **un limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata.**

ART. 4.11 INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

(Condizione Facoltativa C)
La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione**, una indennità aggiuntiva, anche in eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari ad una percentuale (indicata sulla scheda di polizza) dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La garanzia opera sui beni, se assicurati, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e cose assicurate per i rischi previsti all'Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" e, se operanti, per i rischi di cui agli Artt. 4.5 "Beni all'aperto", 4.6 "Integrazione furto, rapina e valori", 4.7 "Integrazione trasporto valori" e alle Condizioni Facoltative A) "Beni presso terzi" e B) "Beni presso esposizioni, fiere e mostre".

ART. 4.12 MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

(Condizione Facoltativa D)
Relativamente alle garanzie furto, rapina ed estorsione il limite di tolleranza del 10% previsto dall'Art. 4.15 "Tolleranze" per merci non rientranti nel codice attività indicato sulla scheda di polizza si intende elevato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per macchinari, arredamento, attrezzatura, merci.
Tale Condizione Facoltativa non si applica alle merci trovantesi all'aperto, qualora assicurate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.13 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

La Società assicura i danni di furto **a condizione che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche**:

a) pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento; qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato;

b) tutte le aperture verso l'esterno – situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) – difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

La Società non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto b).

La Società indennizza i danni a termini di polizza, **sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate**.

ART. 4.14 VEICOLI CHE SI TROVINO NEI LOCALI O NELL'AREA DELL'AZIENDA

Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nei locali o nell'area dell'azienda assicurata, la Società indennizza il danno **sotto deduzione di uno scoperto del 20%.**

Lo scoperto non verrà applicato qualora i veicoli siano assicurati per la RCA con Italiana Ass.ni e siano provvisti di un'apparecchiatura satellitare.

ART. 4.15 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio merci non rientranti nell'attività assicurata fino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla relativa partita Macchinario, arredamento, attrezzatura e merci.

ART. 4.16 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione si intende prestata presso i locali corrispondenti all'ubicazione di riferimento assicurata indicata sulla scheda di polizza.

ART. 4.17 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:

1) per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura: al valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**, con l'avvertenza che:
   a) per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
   b) per gioielli e preziosi: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
   c) per gli oggetti pregiati: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
2) per le merci: al valore commerciale.

ART. 4.18 SELLING PRICE

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 4.17 "Valore dei beni assicurati" si conviene che per le merci vendute in attesa di consegna l'assicurazione è prestata al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente pattuizione è operante a condizione che:
1) **non risulti possibile sostituire le merci danneggiate con equivalenti merci illese;**
2) **l'avvenuta vendita sia comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente al sinistro.**

ART. 4.19 COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

Si conviene che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

ART. 4.20 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	---	---	10% della somma assicurata alla partita macchinario, arredamento, attrezzatura e merci con il massimo di euro 10.000
Oggetti pregiati	---	---	50% della somma assicurata alla partita macchinario, arredamento, attrezzatura e merci con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto
Valori	---	10% per le garanzie rapina ed estorsione	10% della somma assicurata con il minimo di euro 1.600 ed il massimo di euro 7.500
RIFERIMENTO	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 7) furto tramite tessere magnetiche	---	20% con il minimo di euro 500	10% della somma assicurata con il minimo di euro 3.000 ed il massimo di euro 30.000
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 9) guasti cagionati dai ladri	---	---	10% della somma assicurata (in caso di somma assicurata inferiore ad euro 30.000 il massimo indennizzò sarà comunque pari ad euro 3.000)
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 10) furto di fissi e infissi	---	---	euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12) atti vandalici commessi dai ladri	---	---	10% della somma assicurata (in caso di somma assicurata inferiore ad euro 20.000 il massimo indennizzò sarà comunque pari ad euro 2.000)
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione punto 13) Trasporto valori	---	10%	10% della somma assicurata con il minimo di euro 1.600 ed il massimo di euro 7.500
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13) trasporto valori, punto 5) spese sanitarie conseguenti ad infortunio	---	---	euro 2.500

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13) trasporto valori, punto 6) spese per la duplicazione di documenti	---	---	**euro 2.500**
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 14) potenziamento mezzi di protezione	---	---	**10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di euro 10.000**
Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 15) onorari del perito	---	---	**10% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.000**
Art. 4.5 "Beni all'aperto"	---	**25% con il minimo di euro 500**	---
Art. 4.13 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura"	---	**20% per caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura difformi**	---
Art. 4.14 "Veicoli che si trovino nei locali o nell'area dell'azienda"	---	**20% Lo scoperto non verrà applicato qualora i veicoli siano assicurati per la RCA con Italiana Ass.ni e siano provvisti di un'apparecchiatura satellitare.**	---
CONDIZIONE FACOLTATIVA	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 4.9 "Beni presso terzi"	---	---	**25% della somma assicurata**
Art. 4.10 "Beni presso esposizioni, fiere e mostre"	---	**20% con il minimo di euro 500**	**25% della somma assicurata**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Salvo diverse specifiche indicazioni, la garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 150.

Relativamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento ai beni assicurati ubicati nei locali seminterrati ed interrati, si applica:

a) uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;

b) un limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 30% delle somme complessivamente assicurate.

Relativamente ai danni subiti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, la presente garanzia è prestata con l'applicazione di:

– uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150;

– un limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

La Società rimborsa altresì le spese documentate:

– nei limiti delle somme assicurate (salvo altri limiti esplicitamente indicati):

1) per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
2) per la ricerca del danno dei conduttori esterni;
3) per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini della presente Sezione**;
4) per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza **con un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 5.200**;

– in eccedenza alle somme assicurate:

5) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.200**.
   Qualora il sinistro interessi più sezioni prestate con la seguente polizza, si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri, occupazione di edifici in genere;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;

e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza;
h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
j) da smarrimenti od ammanchi;
k) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
l) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
m) conseguenti a virus informatici;
La Società non indennizza i costi:
n) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
o) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

ART. 5.3 RISCHI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa A "Maggiori costi", i danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

ART. 5.4 BENI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita, i danni a:
1) apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
2) dati e relativi supporti;
3) programmi in licenza d'uso.

ART. 5.5 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non indennizza:
1) i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
2) le apparecchiature elettroniche e le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
3) le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.

ART. 5.6 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche all'esterno dell'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.
La Società non indennizza i danni da furto commessi senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile in seguito ad incidente stradale.

Relativamente ai danni conseguenti a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 200.

ART. 5.7 DATI E RELATIVI SUPPORTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa all'Assicurato i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
La Società non rimborsa:
1) i danni ai programmi;
2) i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali a supporti.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia è prestata con l'applicazione di:
– uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150.

ART. 5.8 PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso la Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal sinistro**.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia è prestata con l'applicazione di:
– uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150.

ART. 5.9 DANNI DA FURTO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto dei beni assicurati, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali**, contenenti i beni stessi:
1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi:
a) pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento; qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato;
b) tutte le aperture verso l'esterno – situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) – difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo e lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto b).
La Società indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150, che rimarrà a carico dell'Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.
Qualora i beni assicurati siano installati all'aperto la garanzia è prestata **nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo od al fabbricato e con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 150**.

ART. 5.10 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni imputabili a fenomeno elettrico trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizioni che**:

a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;
c) il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 ed il massimo di euro 2.500.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 5.2 "Esclusioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 5.11 MAGGIORI COSTI

(Condizione Facoltativa A)

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività **sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo** e riguardino, a titolo d'esempio:

1) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2) applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
3) prestazioni di servizi da terzi;
4) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società rimborsa inoltre, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente Condizione Facoltativa**, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati.

La Società non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
c) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti **ed ha una durata massima indicata sulla scheda di polizza dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo**.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. **La garanzia è prestata con l'applicazione di**:
- **una franchigia pari a due indennizzi giornalieri;**
- **un limite di indennizzo giornaliero pari all'importo indicato sulla scheda di polizza.**

ART. 5.12 COLPA GRAVE

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata.

ART. 5.13 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

ART. 5.14 DOVE ASSICURIAMO

Per ciascuna ubicazione indicata sulla scheda di polizza le apparecchiature elettroniche, ove assicurate, si intendono garantite:
1) ovunque nell'ambito dell'azienda, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
2) presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata**.

ART. 5.15 BENI IN LEASING

I beni in Leasing sono da considerarsi in garanzia in caso in cui non siano coperti da altro contratto di assicurazione specifico o se tale contratto risultasse inefficace o insufficiente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.16 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione"	Euro 150	---	---
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" – Inondazioni, alluvioni e allagamenti in locali interrati e seminterrati	---	10% con il minimo di euro 500	30% della somme complessivamente assicurate per evento e per anno assicurativo
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	---	10% con il minimo di euro 150	70% della somma complessivamente assicurata per evento e per anno assicurativo
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 3) Spese per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare	---	---	5% dell'indennizzo
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 4) Rimozione e ricollocazione	---	---	euro 5.200 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 5) Onorari di competenza del perito	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.200
Art. 5.6 "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile"	---	25% con il minimo di euro 200	---
Art. 5.7 "Dati e relativi supporti"	---	10% con il minimo di euro 150	---
Art. 5.8 "Programmi in licenza d'uso"	---	10% con il minimo di euro 150	---
Art. 5.9 "Danni da furto" (in caso di mezzi di chiusura non conformi)	---	20% con il minimo di euro 150	---
Art. 5.9 "Danni da furto" (beni all'aperto ancorati al fabbricato o suolo)	---	25% con il minimo di euro 150	---
Art. 5.10 "Danni imputabili a fenomeno elettrico"	---	10% con il minimo di euro 500 ed il massimo di euro 2.500	---
CONDIZIONE FACOLTATIVA	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 5.11 "Maggiori costi"	Due indennizzi giornalieri	---	Importo giornaliero indicato sulla scheda di polizza

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura causata da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso**, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'Art. 6.5.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

La Società non rimborsa le rotture:

a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
c) causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
f) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g) sono escluse le lastre oggetto di commercializzazione o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 COLPA GRAVE

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentati legali o dei soci a responsabilità illimitata.

ART. 6.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

ART. 6.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato sulla scheda di polizza.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

(Operante qualora richiamata sulla scheda di polizza)

La Società tiene indenne l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti dei massimali riportati sulla scheda di polizza, nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 50.000 per danni verificatisi in Paesi Extraeuropei;**
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 ed il massimo di euro 50.000 per danni cagionati a cose nell'ambito dei lavori.**

CONDIZIONI INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

A. RISCHI ACCESSORI

L'assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dell'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'azienda ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

1) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente;
2) organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
3) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari e attività similari;
4) gestione mense aziendali e bar, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
5) gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
6) servizio di pulizia dell'azienda;
7) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle apparecchiature elettroniche e dell'arredamento dell'azienda;
8) gestione del CRAL aziendale e svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali, nonché conduzione di colonie marine e montane in favore di prestatori di lavoro e loro familiari;
9) proprietà e/o gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, compresi i danni provocati dalla somministrazione;
10) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
11) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell'azienda;
12) servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda;
13) proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda, di biciclette e veicoli elettrici. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge**;
14) operazioni di prelievo o consegna merci e materiali necessari allo svolgimento dell'attività, comprese le operazioni di carico e scarico;
15) proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l'attività dichiarata nella scheda di polizza ubicati presso terzi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

16) esistenza, nell'ambito dell'azienda, di officine meccaniche, falegnameria, laboratori chimici e di qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'attività principale;
17) esistenza nell'ambito dell'azienda, di binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, di passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. **Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile**;
18) mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi**;
19) organizzazione di visite guidate nell'azienda;
20) uso di tutte le macchine e macchinari in genere o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci (come muletti, carrelli o simili), in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni o adiacenti l'azienda anche se non recintati o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge**.
Le garanzie di cui al presente punto sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro, di:
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 50.000 per danni verificatisi in Paesi Extraeuropei;**
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 ed il massimo di euro 50.000 per danni cagionati a cose nell'ambito dei lavori.**

B. RESPONSABILITÀ PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, proprietà dei fabbricati, dell'area e delle relative pertinenze in cui si svolge l'attività dell'azienda, comprese recinzioni, cancelli anche automatici, strade private, parcheggi, piazzali e terreni circostanti anche se tenuti a giardino con alberi di alto fusto, attrezzature sportive e giochi; caduta accidentale di neve da fabbricati e piante. Agli effetti di questa garanzia i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.

C. RESPONSABILITÀ DIPENDENTI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile:
1) del Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o in usufrutto o in sua consegna o custodia. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge**.
2) derivante all'Assicurato ed ai suoi prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008) e successive eventuali modifiche e integrazioni.
Le garanzie di cui al presente punto sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro, di:
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 50.000 per danni verificatisi in Paesi Extraeuropei;**
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 ed il massimo di euro 50.000 per danni cagionati a cose nell'ambito dei lavori.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

D. DANNI DA INCENDIO
L'assicurazione comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato per quest'ultima.
La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 500.000.

E. DANNI A VEICOLI
L'assicurazione comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
1) a veicoli in sosta od in circolazione nell'ambito dell'azienda o di esecuzione dei lavori o in consegna o custodia all'Assicurato, fermo quanto previsto all'Art. 7.6 "Esclusioni" punti c) e d);
2) a veicoli sotto carico o scarico;
3) a cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia vale anche se i veicoli sono di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato o di appaltatori o di subappaltatori delle attività previste all'Art. 7.1 lettera A. "Rischi accessori".
Le garanzie di cui al presente punto sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 250.

F. CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO - R.C. DELLA COMMITTENZA
Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori rientranti nell'attività, si precisa che l'assicurazione opera per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di appaltatori e subappaltatori mentre eseguono le attività per conto dell'Assicurato, **fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei responsabili.**
Agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro, viene riconosciuta la qualifica di terzi **limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

ART. 7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Operante qualora richiamata sulla scheda di polizza)
La Società tiene indenne il Contraente nei limiti dei massimali riportati sulla scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500 per sinistro.

I titolari, i soci familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti **limitatamente alla rivalsa INAIL. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**.

ART. 7.3 DISTACCO DI MANODOPERA

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:
1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;
2) i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Resta fermo che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio includeranno anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall'Assicurato.

ART. 7.4 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T., quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

ART. 7.5 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOLA PROPRIETÁ DEL FABBRICATO.

(Operante qualora richiamata sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento e nel solo caso di proprietario non conduttore)

La Società tiene indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali riportati sulla scheda di polizza , di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati indicati sulla scheda di polizza.

A parziale deroga dell'Art. 7.18 "Persone non considerate terzi" viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi ai prestatori di lavoro dei locatari e a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.

La garanzia comprende inoltre i danni:

1) da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture; **relativamente ai danni da inquinamento dell'acqua la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**;
2) derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, **purché di pertinenza del fabbricato stesso**;
3) da acqua; **questa garanzia è prestata previa l'applicazione di**:
   - **una franchigia di euro 250 per ogni sinistro;**
   - **un limite di risarcimento di euro 300.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
4) da incendio; **questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 350.000**.

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione del fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso,** del fabbricato descritto. **Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura**.

ART. 7.6 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. e R.C. della sola Proprietà del fabbricato non comprende i danni:

a) da furto e rapina;
b) derivanti da infiltrazione d'acqua, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall'Art. 7.1 lettera C. "Responsabilità dipendenti" punto 1);
d) ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
e) a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
f) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dall'Art. 7.1 lettera A. "Rischi accessori" punti 4), 5) e 9);
g) da vibrazioni;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) da detenzione e/o impiego di esplosivi;
j) a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.

Le garanzie di R.C.T., R.C.O. e R.C. della sola Proprietà del Fabbricato non comprendono in ogni caso i danni:

k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
l) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
m) derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
n) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);

Sono in ogni caso escluse le sanzioni e ogni tipo di risarcimento di carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).

ART. 7.7 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

La Società non risarcisce, qualora non siano state esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza le relative Condizioni Facoltative, i danni:

a) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (assicurabili con la Condizione Facoltativa A "Danni da sospensione o interruzione dell'attività");
b) cagionati da cose installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (assicurabili con le Condizioni Facoltative C "Postuma" e D "Postuma dell'installatore");
c) derivanti da attività svolte ad di fuori dell'ambito dell'azienda, salvo quelle previste all'Art. 7.1 lettera A. "Rischi accessori" (assicurabili con la Condizione Facoltativa G "Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda");
d) da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo (assicurabili, per i danni da inquinamento accidentale, con la Condizione Facoltativa E "Danni da inquinamento accidentale");
e) a cose che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'Art. 7.1 lettera E. "Danni ai veicoli"**, e a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate (assicurabili con la Condizione Facoltativa F "Danni a cose in consegna e custodia");**
f) da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui all'Art. 7.2 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" (assicurabili con la Condizione Facoltativa H "Malattie professionali").

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 7.6 "Esclusioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 7.8 DANNI DA SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

(Condizione Facoltativa A)

A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera a), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione**.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;**
- **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**

ART. 7.9 INTEGRAZIONE DANNI DA INCENDIO

(Condizione Facoltativa B)

Il limite di risarcimento previsto per la garanzia di cui all'Art. 7.1 lettera D "Danni da incendio", si intende elevato ad euro 1.000.000.

ART. 7.10 POSTUMA

(Condizione Facoltativa C)

A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera b), l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

Questa garanzia vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durate il periodo di validità del contratto, comunque non oltre 24 mesi dal compimento dei lavori. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, per il medesimo rischio e la medesima garanzia, la garanzia stessa è da ritenersi valida anche per i danni verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e e denunciati nel corso di validità della presente polizza, **fermo comunque il limite sopraesposto di 24 mesi.**

Restano esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installati, manutenuti o riparati nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione degli stessi.

Relativamente alle attività di riparazione o manutenzione di veicoli e gommisti, **la garanzia è operante a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, e comunque non oltre 12 mesi dal compimento dei lavori. Restano comunque esclusi i danni subiti dai veicoli oggetto di interventi, i danni a cose installate, mantenute o riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi**, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per danni a cose;**
- **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000 per danni a cose.**

ART. 7.11 POSTUMA DELL'INSTALLATORE

(Condizione Facoltativa D)

A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera b), la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione è prestata per l'attività di cui al D.M. n. 37/08 e successive modifiche e/o integrazioni **e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista**.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.
L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, fermi i termini di prescrizione previsti dalla legge. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, per il medesimo rischio e la medesima garanzia, la garanzia stessa è da ritenersi valida anche per i danni verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e e denunciati nel corso di validità della presente polizza, **fermi comunque i termini di prescrizione previsti dalla legge.**
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
– **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per danni a cose;**
– **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000 per danni a cose.**

ART. 7.12 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione Facoltativa E)
A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera d), l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
– **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500;**
– **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 150.000.**

ART. 7.13 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

(Condizione Facoltativa F)
A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera e), l'assicurazione si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi **(esclusi oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere)** che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di loro sollevamento e movimentazione, carico e scarico, **(esclusi i danni alle cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali)**, ferma l'esclusione di cui all'Art. 7.6 "Esclusioni" lettera d).
Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
– **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;**
– **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 26.000.**

ART. 7.14 LAVORI O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA

(Condizione Facoltativa G)
A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera c), l'assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, quali installazioni, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Questa garanzia è prestata, in caso di danni cagionati a cose da incendio nell'ambito di esecuzione dei lavori, con l'applicazione di:
- **una franchigia di euro 500;**
- **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di 500.000.**

ART. 7.15 MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione Facoltativa H)

A parziale deroga dell'Art. 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lettera f), l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro**.

L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie**:

1) si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza;

2) siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, che preveda la garanzia malattie professionali, la garanzia stessa è da ritenersi valida anche per le malattie professionali conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e.

La garanzia non vale:

a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge ed alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

d) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamento, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi o superiori , finalizzati o meno ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");

e) per le malattie causate da amianto.

Il massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza**, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.16 DANNO DIFFERENZIALE SENZA FRANCHIGIA

(Condizione Facoltativa I)
A parziale deroga dell'Art. 7.2 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto 2), la garanzia è prestata senza l'applicazione della franchigia prevista.

ART. 7.17 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

ART. 7.18 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. e R.C. della sola Proprietà del Fabbricato:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza;
d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c).
Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali**:
1) al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori **che non siano legali rappresentanti**;
2) ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
3) agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro, **purché in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro e limitatamente alle attività svolte per conto dell'Assicurato**;
4) ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale.

ART. 7.19 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso)**.
L'assicurazione di cui all'Art. 7.2 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi di legge, **in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

ART. 7.20 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sulla scheda di polizza, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

ART. 7.21 BENI IN COMODATO, LEASING O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.22 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sulla scheda di polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

ART. 7.23 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART 7.24 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati.
I limiti di risarcimento per anno assicurativo si applicano sul totale dei sinistri riguardanti, nell'anno assicurativo, tutte le ubicazioni indicate sulla scheda di polizza.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 7.1 "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)"e lettere A. "Rischi accessori" e C. "Responsabilità dipendenti" – Danni verificatisi in Paesi Extraeuropei	**---**	**10% con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 50.000**	**---**
Art. 7.1 "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)"e lettere A. "Rischi accessori" e C. "Responsabilità dipendenti" – Danni cagionati a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	**---**	**10% con il minimo di euro 250 ed il massimo di euro 50.000**	**---**
Art. 7.1 "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera D. "Danni da incendio"	**---**	**---**	**euro 500.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.1 "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera E "Danni ai veicoli"	**euro 250**	**---**	**---**
Art. 7.2 "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto 2)	**euro 2.500**	**---**	**---**
Art. 7.5 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 1) Inquinamento dell'acqua, aria e suolo	**---**	**---**	**euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.5 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 3) danni da acqua	**euro 250**	**---**	**euro 300.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.5 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 4) danni da incendio	**---**	**---**	**euro 350.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 7.8 "Danni da sospensione o interruzione di attività"	---	**10% con il minimo di euro 250**	**euro 100.000**
Art. 7.10 "Postuma"	---	**10% con il minimo di euro 250 per danni a cose**	**euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.11 "Postuma dell'installatore"	---	**10% con il minimo di euro 250 per danni a cose**	**euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.12 "Danni da inquinamento accidentale"	---	**10% con il minimo di euro 2.500**	**euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.13 "Danni per cose in consegna e custodia"	---	**10% con il minimo di euro 250**	**euro 26.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.14 "Lavori o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda"	**euro 500**	---	**euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza **per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore**, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti.

L'assicurazione vale altresì per i danni materiali e diretti derivanti da:

1) errata concezione o progettazione;
2) errato imballaggio o conservazione;
3) errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
4) prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'Assicurato;
5) prodotti presi in prova o in visione.

La garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie di uno scoperto indicato sulla scheda di polizza.

ART. 8.2 RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende inoltre, **nei limiti di risarcimento e con gli scoperti indicati**:

1) i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza; **questa garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie di uno scoperto del 20% con il minimo ed il massimo indicato sulla scheda di polizza**;
2) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza**, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale; **questa garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie di**:
   - **uno scoperto indicato sulla scheda di polizza;**
   - **un limite di massimo risarcimento pari al 10% del massimale indicato nella scheda di polizza;**
3) i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti (quale ad esempio tintura, conciatura, verniciatura), provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato; **questa garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie, di un limite di massimo risarcimento pari al 50% del massimale indicato nella scheda di polizza**;
4) i danni provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza, **sempreché tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione; questa garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie, di un limite di massimo risarcimento di euro 300.000**.

Salvo dove diversamente specificato, queste garanzie sono prestate con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie di uno scoperto indicato sulla scheda di polizza.

ART. 8.3 NORME SPECIALI

Tali norme sono automaticamente operanti qualora l'assicurazione sia riferita ai prodotti sotto indicati:

A. APPARECCHI ELETTROMEDICALI.
   L'assicurazione comprende i danni causati da raggi X e da radiazioni ionizzanti in genere.
B. BOMBOLE, CISTERNE, SERBATOI, CONTAINERS, CONTENITORI E IMBALLAGGI IN GENERE.
   L'assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.
   Tale garanzia è prestata con un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie indicato sulla scheda di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

C. ESTINTORI, APPARECCHIATURE ANTINCENDIO.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da incendio conseguenti a difetto del prodotto indicato sulla scheda di polizza **e sempreché il difetto stesso non sia imputabile a vizio di manutenzione**.
Tale garanzia è prestata, relativamente ai danni a cose, con l'applicazione di:
- **uno scoperto del 20%;**
- **un limite di risarcimento per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie pari ad euro 300.000.**

D. VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERANTI, CELLE FRIGORIFERE.
L'assicurazione comprende i danni da mancato freddo.
Tale garanzia è prestata con un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie indicato sulla scheda di polizza.

E. TURACCIOLI E TAPPI.
L'assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.
Tale garanzia è prestata con un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie indicato sulla scheda di polizza.

F. IMPERMEABILIZZANTI.
Limitatamente ai danneggiamenti a cose conseguenti a difetto di impermeabilizzazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della stessa purché i prodotti siano stati consegnati a terzi entro i due anni antecedenti l'inizio dell'assicurazione e purché i sinistri si siano verificati non oltre cinque anni dalla posa in opera, fermo quanto previsto dall'Art. 8.10 "Inizio e termine della garanzia".
Per questa garanzia lo scoperto indicato in polizza opera con un minimo di euro 5.000 (fermo quanto diversamente disposto per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico).

G. VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, SMALTI, STUCCHI, COLORANTI, DETERGENTI, LUBRIFICANTI, ANTICONGELANTI E PRODOTTI CHIMICI IN GENERE.
Fermo quanto disposto dall'Art. 8.1 "Oggetto dell'assicurazione" ed a parziale deroga dell'Art. 8.14 "Scoperti e limiti di risarcimento", relativamente alle cose trattate o ai prodotti complessi di cui i prodotti descritti in polizza entrino a far parte, la garanzia è prestata nei seguenti termini:
- **limite di massimo risarcimento pari ad euro 30.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;**
- **scoperto del 10%.**

H. APPARECCHIATURE E IMPIANTI D'ALLARME/ANTIFURTO, CASSEFORTI, SERRATURE, PORTE BLINDATE E SIMILI.
L'assicurazione non comprende i danni da furto o da mancata/errata segnalazione di allarme.

I. SEMENTI.
L'assicurazione non comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi.

J. PRODOTTI DESTINATI AL SETTORE DELL'EDILIZIA.
L'assicurazione non comprende i danni provocati o derivanti, in qualunque modo, da muffe, funghi, spore, fermenti o biocontaminanti in genere.

Salvo dove diversamente specificato, queste garanzie sono prestate con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie di uno scoperto indicato sulla scheda di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

a) le spese di rimpiazzo/sostituzione e le spese di riparazione dei prodotti o di loro parti;
b) il controvalore dei prodotti indicati nella scheda di polizza;
c) le spese e gli oneri per la selezione, il ritiro dal mercato, l'immagazzinaggio, lo smaltimento e la distruzione dei prodotti;
d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
f) le sanzioni ed ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
g) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
h) i danni da prodotti geneticamente modificati;
i) i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
j) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
k) i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
l) i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurati al momento della stipula del contratto d'assicurazione;
m) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
n) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, salvo quanto previsto all'Art. 8.2 "Rischi compresi" punto 4).

ART. 8.5 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

La garanzia non comprende, qualora non siano state esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza le relative Condizioni Facoltative:

a) le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato, ma comunque rivelatosi inutilizzabile, a causa di un difetto del prodotto indicato nella scheda di polizza (assicurabile con Condizione Facoltativa A "Danni conseguenti ad inutilizzabilità del prodotto complesso");
b) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore (assicurabili con Condizione Facoltativa B "Danni da difetto di installazione").

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 8.4 "Esclusioni". Salvo se diversamente specificato, queste garanzie sono prestate con l'applicazione, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie di uno scoperto indicato sulla scheda di polizza.

ART. 8.6 DANNI CONSEGUENTI AD INUTILIZZABILITÀ DEL PRODOTTO COMPLESSO

(Condizione Facoltativa A)

A parziale deroga degli Artt. 8.1 "Oggetto dell'assicurazione" e 8.5 "Rischi esclusi salvo patti speciali" lettera a), qualora il prodotto indicato nella scheda di polizza sia utilizzato quale componente di un prodotto complesso, l'assicurazione comprende:

– il costo (al netto di eventuali recuperi) sostenuto da terzi per la produzione del prodotto complesso rivelatosi inutilizzabile, non materialmente e direttamente danneggiato, a causa di un vizio del componente stesso,

oppure, se inferiore:

– il costo sostenuto da terzi per la sostituzione del componente difettoso.

Si intende comunque escluso il controvalore del prodotto indicato sulla scheda di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **un limite di massimo risarcimento pari ad euro 50.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;**
- **uno scoperto del 20%.**

ART. 8.7 DANNI DA DIFETTO DI INSTALLAZIONE

(Condizione Facoltativa B)

A parziale deroga dell'Art. 8.5 "Rischi esclusi salvo patti speciali" lettera b), la garanzia comprende i danni verificatisi dopo l'installazione o la manutenzione, effettuata dall'Assicurato, dei prodotti indicati sulla scheda di polizza e derivanti da difettosa esecuzione dell'installazione e manutenzione stessa, **purché i danni si siano verificati dopo la data di effetto della presente polizza non oltre due anni dalla fine dei lavori, fermo quanto previsto dall'Art. 8.10 "Inizio e termine della garanzia".**

Per le installazioni e manutenzioni che richiedono un'esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si terrà conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa utilizzabile.

ART. 8.8 ESTENSIONE U.S.A., CANADA, MESSICO

(Condizione Facoltativa C)

A parziale deroga degli Artt. 8.10 "Inizio e termine della garanzia" e 8.12 "Dove assicuriamo", la garanzia vale anche per i prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi.

Questa estensione di garanzia vale esclusivamente:

- **per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società le quali prevedessero già l'operatività per l'esportazione in U.S.A., Canada e Messico per gli stessi prodotti assicurati con la presente polizza,**

e comunque:

- **per i danni la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta all'Assicurato nello stesso periodo.**

Tale estensione è operante con gli scoperti indicati sulla scheda di polizza per sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.

Le Parti hanno la facoltà, ad ogni scadenza anniversaria di polizza, di recedere dalla presente estensione di garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.9 GARANZIA PER VENDITORI E DISTRIBUTORI IN U.S.A., CANADA, MESSICO (VENDOR'S LIABILITY)

(Condizione Facoltativa D)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante alle ditte indicate sulla scheda di polizza unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli U.S.A., Canada e Messico di prodotti indicati nel suddetto modello per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:

a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore;
c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti;
d) da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale;
e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto;
f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **un limite massimo di risarcimento pari al 30% del massimale per sinistro, per anno assicurativo e sinistri in serie con il massimo di euro 500.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;**
- **scoperti previsti nella scheda di polizza per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.**

VENDOR'S LIABILITY (English Version)

The policy is extended to cover third party liability attributable to the insured firms named in policy (hereinafter referred to as "vendor") but only with respect to their capacity of dealer or vendor in the U.S.A., Canada and Mexico territories and possession of the product named in this policy.

The insurance with respect to the vendors does not apply to property damages arising from:

1) any kind of distribution or sale different from those authorized by the insured;
2) any intentional change or alteration of the products' state intentionally made by the vendors;
3) any failure to make inspections, tests or servicing which the vendor has engaged to make, or normally is obliged to make, in the usual course of business, in connection with distribution or sale of the products;
4) repacking of the product unless it has been unpacked only for inspection, demonstration, change of elements, on demand of the manufacturer, and then repacked in the original container;
5) any kind of demonstration, installation, adjustment or services operations, expect for those operation carried out in the vendor's storehouse in connection with the sale of the product;
6) products which have been labelled, relabelled or used by or on behalf of the vendors, as container, parts or components of any other thing or substance.

Natural and legal persons from whom the vendor or the manufacturer has bought products or their ingredients, or components or container which are employed for transport or holding of the same product, cannot be considered as third parties.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

In no case shall this insurance cover damages for over than the sum insured with policy which remains one, even in the presence of joint liability between the insured manufacturer and/or the vendors.
This warranty is given at the following terms:
- **indemnisation limit of 30% of the underwriting limit any one claim, any one year and serial claims to a maximum amount of Euro 500.000 any one claim, any one year and serial claims;**
- **deductibles as indicated in the policy Mod. MULTI53130 for claims happened in U.S.A., Canada and Mexico.**

The English translation, provided for the convenience of the named insured, does not form part of the contract which is governed by and interpreted in accordance with the Italian text unless it is specifically endorsed herein to the contrary.

ART. 8.10 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato per la prima volta, e da questi alla Società, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti descritti in polizza.

ART. 8.11 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

ART. 8.12 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese **(esclusi U.S.A., Canada e Messico)** e per i danni ovunque verificatisi.

ART. 8.13 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società per il medesimo rischio, le Parti si danno atto che, per tale sinistro, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.14 SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro verranno applicati scoperti e limiti di massimo risarcimento sotto elencati.

RIFERIMENTO	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Artt. 8.1 "Oggetto dell'assicurazione", 8.2 "Rischi compresi", 8.3 "Norme speciali", e Condizioni Facoltative	Se non diversamente indicato, scoperto indicato sulla scheda di polizza	---
Art. 8.1 "Rischi compresi" punto 1)	20% con minimo e massimo indicato sulla scheda di polizza	---
Art. 8.1 "Rischi compresi" punto 2)	---	10% del massimale assicurato
Art. 8.1 "Rischi compresi" punto 3)	---	50% del massimale assicurato
Art. 8.1 "Rischi compresi" punto 4)	---	euro 300.000
Art. 8.3 "Norme speciali" lettera B.	---	20% del massimale assicurato
Art. 8.3 "Norme speciali" lettera C.	20% con minimo e massimo indicato sulla scheda di polizza	euro 300.000
Art. 8.3 "Norme speciali" lettera D.	---	20% del massimale assicurato
Art. 8,3 "Norme speciali" lettera E.	---	20% del massimale assicurato
Art. 8.3 "Norme speciali" lettera F.	Applicazione di un minimo di scoperto di euro 5.000 (fermo quanto diversamente disposto per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico)	---
Art. 8.3 "Norme speciali" lettera G.	10%	---
CONDIZIONI FACOLTATIVE	**SCOPERTO**	**LIMITE DI RISARCIMENTO**
Art. 8.6 "Danni conseguenti ad inutilizzabilità del prodotto complesso"	20%	euro 50.000
Art. 8.9 " Garanzia venditori e distributori in USA, Canada e Messico (Vendor's liability)	---	30% del massimale assicurato con massimo euro 500.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)

di seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449.

ART. 9.1 ASSICURATI

Salvo diversa esplicita indicazione si intendono Assicurati:

1) per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del Titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto;
2) per le Società di capitale: il Contraente, il Legale Rappresentante, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto;
3) per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del Titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 9.2 SPESE LEGALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti dei massimali per sinistro e per anno assicurativo riportato sulla scheda di polizza**, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi assicurati indicati sulla scheda di polizza, e relativi a fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata.
Tali oneri sono:

1) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
2) le spese del legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto "Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale" nella Sezione Norme che regolano la liquidazione dei danni;
3) gli onorari per l'intervento di Periti di parte, purché approvato da ARAG e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
4) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
5) le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
7) le spese processuali nel processo penale (Art. 535 C.P.C.);
8) le spese di giustizia;
9) le spese attinenti l'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
10) le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
11) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 13.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

ART. 9.3 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente a quanto previsto all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono le seguenti delimitazioni:

- **l'Assicurato è tenuto a:**
  - **a) regolarizzare a proprie spese , secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
  - **b) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;**
- **la Società non si assume il pagamento di:**
  - **c) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
  - **d) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 C.P.C.);**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 9.4 DIFESA PENALE, DIFESA CIVILE, PACCHETTO SICUREZZA

A. DIFESA PENALE

Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 C.P.P. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
   La garanzia è operante solamente nel caso in cui gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1 C.P.P.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
   Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali **fino ad un massimo di euro 5.000,** in attesa della definizione del giudizio**.**
   Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
   L'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.
   La prestazione opera in deroga all'Art. 9.6 "Esclusioni" lettere b) e f);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. DIFESA CIVILE
Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

C. PACCHETTO SICUREZZA
Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli Assicurati per:
1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 e 590 C.P.);
3) proporre opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a euro 250**;

per i casi di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito riportati:

a) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008 e successive disposizioni normative e regolamentari).
Le prestazioni garantite operano a tutela del Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:
- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico competente;
- Responsabili dei servizi di prevenzione;
- Lavoratori dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
Ad eccezione dei legali rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
La presente garanzia opera in parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa.

b) TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative e regolamentari).
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a tutela dei diritti del:
- Titolare ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/03;
- Responsabili e Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente designati per iscritto** ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Le garanzie vengono prestate **a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'Art.37 del D.Lgs. 196/03.**
Le garanzie valgono anche per sostenere:
- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D.Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza**.

La presente garanzia opera in deroga all'art 9.6 "Esclusioni" lettera f);
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile**.

La presente garanzia opera in parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (D.Lgs. 231/2001 e successive disposizioni normative e regolamentari).
Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate per le spese sostenute, a parziale deroga dell'Art. 9.1 "Assicurati",:
– dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
– dai soggetti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste all'art. 9.4 lettera A. punto 2).
La presente garanzia opera in parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa;

d) CODICE DELL'AMBIENTE (D.Lgs. 152/2006 e successive disposizioni normative e regolamentari).
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b), per la materia amministrativa, e lettera g).

e) CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE (D.Lgs. 193/2007 e successive disposizioni normative e regolamentari).
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b), per la materia amministrativa.

D. ARAGTEL – CONSULENZA TELEFONICA
Nell'ambito delle materie previste dal presente articolo è istituito un servizio di consulenza telefonica al:

Numero Verde
800-508008

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Il servizio è attivo nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì:
  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
  dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- il venerdì:
  dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

ART. 9.5 PACCHETTO CONTROVERSIE

(Operante solo se richiamato sulla scheda di polizza e per la forma esplicitamente indicata)

A. FORMA BASE
Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:
1) sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
2) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal Contraente;
3) sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
4) sostenere controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività; la presente prestazione vale solo per il Contraente;
5) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.
Le garanzie precedentemente indicate vengono prestate con il limite di un solo caso per prestazione insorto in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che abbiano valore in lite superiore ad euro 5.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. FORMA ESTESA

Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1) sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
2) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal Contraente, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200**;
3) sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
4) sostenere controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività; la presente prestazione vale solo per il Contraente;
5) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.

ART. 9.6 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) per le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa salvo ove esplicitamente derogato**;**
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori di Società;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo ove esplicitamente derogato**;**
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente salvo ove esplicitamente derogato**;**
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;
k) per contratti di compravendita di immobili;
l) limitatamente ai punti 3) e 4) dell'Art. 9.5 "Pacchetto controversie" (Forma base e Forma Estesa): per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
p) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

ART. 9.7 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (COMPRESO RECUPERO CREDITI)

(Condizione Facoltativa A)

A deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera j), le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Relativamente al recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 C.P.C.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 C.P.C.).**

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero.**

La presente condizione viene prestata con il limite di vertenze, separatamente indicato per la via stragiudiziale e per quella giudiziale, indicate sulla scheda di polizza per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 9.8 RECUPERO CREDITI UE E SVIZZERA

(Condizione Facoltativa B)

A parziale deroga dell'Art. 9.16 "Dove assicuriamo" punto 3), la garanzia di cui alla Condizione Facoltativa A "Vertenza contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti)", è prestata anche per il recupero crediti, **che non siano in contestazione**, da eseguirsi in Unione Europea e Svizzera.

ART. 9.9 AGENTI E RAPPRESENTANTI

(Condizione Facoltativa C)

A deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera o), la garanzia viene prestata al Contraente per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti o rappresentanti **con un esborso massimo, per anno e per vertenza, di euro 5.000 indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie**.

ART. 9.10 AMMINISTRATORI

(Condizione Facoltativa D)

Ad integrazione di quanto previsto all'Art 9.1 "Assicurati", le garanzie valgono per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del Contraente identificati in polizza, **relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente**.

Le garanzie valgono per:

1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 C.P.C. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i procedimenti penali derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente**.
   La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
   La prestazione opera a parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera h);
2) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1 C.P.C.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà **al Contraente** le spese legali **fino ad un massimo di euro 5.000**, in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui :
- **il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La prestazione opera in deroga all'Art. 9.6 "Esclusioni" lettere b) e f);

3) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395 del C.C.
La prestazione opera a condizione che:
- **risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti assicurati;**
- **esista e sia effettivamente operante una valida garanzia di responsabilità civile dei soggetti assicurati.**

4) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresi quelli avvenuti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Azienda di appartenenza o di proprietà privata.
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **esclusivamente nei seguenti casi:**
- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D. Lgs. N. 209/05);
- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (Art. 148 D. Lgs. N. 209/05);
- recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D. Lgs. N. 209/05).

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera h).

Oltre a quanto previsto dall'Art. 9.6 "Esclusioni", le prestazioni previste dalla presente Condizione Facoltativa non operano nei seguenti casi:

a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione od un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione, da parte di terzi obbligati di quanto imposto al D. Lgs. 209/05 e successive modifiche;

b) nei casi di violazione degli Artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso di incidente) del Nuovo Codice della Strada;

c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

ART. 9.11 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Condizione Facoltativa E)
A deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b), la presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.
Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria , la garanzia vale **allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000**.
Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.12 RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA (D.LGS. 472/97)

(Condizione Facoltativa F)

A parziale deroga dell'Art. 9.6 "Esclusioni" lettera b), la garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità prevista.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9.13 SPESE DI RESISTENZA

(Condizione Facoltativa G)

Le garanzie previste all'Art. 9.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

1) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte da polizza di responsabilità civile;
2) in primo rischio, qualora dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante per la fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
3) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile non esista.

La prestazione opera in parziale deroga all'Art. 9.3 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione" lettera d).

ART. 9.14 RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

(Condizione Facoltativa H)

A parziale deroga all'Art. 9.17 "Insorgenza del caso assicurativo – Effetto della copertura assicurativa" la garanzia opera retroattivamente per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, **sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza**.

Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

ART. 9.15 FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA – INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE – ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

La presente sezione di Tutela Legale si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente, o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Da tale risoluzione ne consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio**, al netto delle imposte,** pagato e non goduto riferito alla sezione di Tutela Legale**.**

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare al contratto**.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.16 DOVE ASSICURIAMO

1) Per le garanzie relative al diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo **sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori**.
2) Per le garanzie relative a controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori, relative a contratti di appalto/subappalto l'assicurazione vale per i casi che insorgono e devono essere trattati negli Stati membri dell'Unione Europea, Repubblica di San marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
3) Per le garanzie relative a controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria l'assicurazione vale per i casi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 9.17 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**;
2) per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte od un terzo abbia od avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, **per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata peri casi assicurativi che siano insorti:

a) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizi o di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
b) **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza** in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Società e contenente garanzie di tutela legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la suddetta polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente**.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini dell'Art. 13.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia assicurativa non viene prestata nei casi insorgenti da contratti che al momento della stipula della presente assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Relativamente alle sole garanzie previste all'Art. 9.4 lettera C. "Pacchetto sicurezza" e Condizioni Facoltative E "Opposizione a sanzioni amministrative" e F "Riforma fiscale tributaria D.Lgs. 472/97", si conviene che per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1) il compimento, da parte della competente Autorità, **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale**;
2) **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge**, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose.
   La garanzia viene prestata per i casi assicurativi **che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti **nel termine di dodici mesi** dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nell'Art. 9.4 lettera C. "Pacchetto sicurezza", o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TRASPORTI

ART. 10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione viene prestata per i soli trasporti effettuati con i veicoli di proprietà o in leasing dell'azienda, di un titolare della stessa o di proprietà di un dipendente, **e fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza.**
Tale massimale è inteso quale massimo indennizzo per sinistro o annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei veicoli utilizzati.
La Società indennizza, a primo rischio assoluto, le perdite e i danni materiali e diretti che le merci e le attrezzature assicurate subiscano durante il trasporto a causa di:

1) incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
2) ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua o precipizi e in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
3) collisione del veicolo con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi o mobili **purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;**
4) mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
5) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, **purché le merci siano trasportate in veicoli chiusi o telonati. La garanzia opera solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;**
6) caduta o urto durante le operazioni di carico e scarico, **a condizione che tali operazioni siano eseguite dal Contraente con mezzi meccanici idonei;**
7) rottura, **restando ferme le altre esclusioni del contratto**.

CONDIZIONI INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

8) Furto e rapina.
La Società indennizza inoltre i danni e le perdite materiali e diretti che le merci o le attrezzature assicurate subiscano a causa di:
   1) furto delle merci in seguito ad incidente stradale o avvenimento marittimo di cui al successivo punto 10) "Trasporto marittimo", che coinvolga il veicolo;
   2) rapina;
   3) sottrazione, mediante furto, dell'intero veicolo;
   4) furto di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso di mezzi di chiusura del veicolo o mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi, oppure mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino i veicoli.

   L'operatività della garanzia di cui ai precedenti punti 3) e 4) è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) che nell'orario di attività lavorativa e comunque sempre dalle ore 07.00 alle ore 21.00, durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, l'abitacolo e i vani di carico dei veicoli dovranno avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
   b) che al di fuori dell'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21.00 alle ore 7.00, durante le anzidette soste o fermate, sia rispettata una delle seguenti condizioni: che i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
   ovvero,
   c) limitatamente al caso di sottrazione dell'intero veicolo, che il furto sia avvenuto mediante effra-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

zione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul veicolo, purché il predetto antifurto risulti conforme alla Direttiva CE 95/96 e che lo stesso sia stato messo in funzione. La mancata attivazione dell'apparecchio antifurto non pregiudicherà il diritto all'indennizzo ma lo scoperto previsto si intenderà raddoppiato.
In entrambi i casi la garanzia è operante a condizione che il veicolo abbia i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista.
Per le garanzie di furto totale o parziale, manomissione, rapina si applica uno scoperto 10% con il minimo di euro 250.

9) Trasporto marittimo
La Società indennizza inoltre i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate caricate a bordo del veicolo subiscano durante le traversate marittime su navi traghetto, causa di:
1) incaglio, strisciamento sul fondo, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili, affondamento o sommersione occorsi alla nave;
2) getto e asporto del citato veicolo caricato sopra coperta; sbandamento dello stesso all'interno della nave.

La garanzia è operante nell'ambito dei limiti territoriali indicati all'Art. 10.8 "Dove assicuriamo".

10) Avaria comune per merci caricate su veicolo trasportato su traghetto.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, tiene inoltre indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, **sempreché l'atto di avaria ed il salvataggio siano stati diretti ad evitare o diminuire il danno o le perdite indennizzabili ai sensi di polizza**. La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatte in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino. solo per quella parte che, unita al danno da indennizzare, non supera il massimale di polizza.

11) Sgombero della sede stradale.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, rimborsa inoltre all'Assicurato, **fino alla concorrenza di euro 200**, le spese sostenute per lo sgombero dalla sede stradale delle merci irrecuperabili danneggiate.

Salvo dove diversamente indicato, in caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di euro 250.
Relativamente alle attrezzature ed agli strumenti di proprietà dell'azienda assicurata si applica un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato sulla scheda di polizza.

ART. 10.2 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite dipendenti da:

1) **atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente; qualora il Contraente o l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti o omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;**
2) **infedeltà personale del dipendente del Contraente o dell'Assicurato;**
3) **infrazione alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;**
4) **inidoneità del veicolo ad un adeguato trasporto e protezione delle merci;**
5) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio o inadeguata protezione delle merci;**
6) **vizio proprio o qualità insite delle merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
7) **ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato;**
8) **contrabbando, attività o traffici proibiti o clandestini;**
9) **guerra anche civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
11) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
12) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
13) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ART. 10.3 MERCI SEMPRE ESCLUSE

Sono sempre escluse dall'assicurazione le seguenti merci:
1) animali vivi;
2) armi in genere;
3) autoveicoli;
4) carte valori, documenti, francobolli, monete, valori (titoli di credito, vaglia, assegni, banconote e simili);
5) merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
6) oggetti in metallo prezioso, orologi, pietre e metalli preziosi;
7) oggetti d'arte;
8) pellicce;
9) prodotti farmaceutici;
10) tabacchi;
11) telefoni cellulari e palmari.
Sono inoltre sempre escluse le merci usate o già danneggiate.

ART. 10.4 MERCI DEPERIBILI

In caso di trasporto di merci deperibili, sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite dipendenti da mancata, insufficiente, eccessiva o errata erogazione della temperatura.

ART. 10.5 VEICOLI PRESI A NOLEGGIO

Le garanzie di polizza sono operanti anche nel caso in cui il Contraente si avvalga di veicoli presi a noleggio presso società specializzate nel settore, **il massimale indicato nella scheda di polizza si intende ridotto al 50%.**
Il Contraente è dispensato dal darne comunicazione scritta alla Società, ma dovrà conservare e tenere a disposizione della stessa, tutta la documentazione relativa al noleggio.

ART. 10.6 EFFICACIA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo dell'assicurazione.
Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento della caricamento della merce a bordo del veicolo, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina al momento dello scaricamento della merce dal veicolo.
Eventuali soste o giacenze precedenti l'inizio del viaggio, in corso di viaggio o a destino, sono comprese per un periodo massimo di 72 ore a condizione che le merci rimangano a bordo del veicolo e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.7 VALORE DELLE MERCI ASSICURATE

Per le merci viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura, esclusa I.V.A.
La somma massima assicurata corrisponde al valore assicurabile, entro il massimale indicato nella scheda di polizza.
Per gli attrezzi e strumenti di proprietà dell'azienda assicurata indispensabili per svolgere l'attività dichiarata si stima il valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

ART. 10.8 DOVE ASSICURIAMO

La garanzia è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dei Paesi dell'Unione Europea e dell'EFTA.

ART. 10.9 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati.
I limiti di risarcimento per anno assicurativo si applicano sul totale dei sinistri riguardanti, nell'anno assicurativo, tutte le ubicazioni indicate sulla scheda di polizza.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Attrezzature e strumenti di proprietà dell'azienda assicurata	**---**	**---**	**30% del massimale**
Art. 10.1 "Oggetto dell'assicurazione" (escluso punto 8) furto e rapina)	**euro 250**	**---**	**---**
Art. 10.1 "Oggetto dell'assicurazione" solo punto 8) furto e rapina	**---**	**10 % con il minimo di euro 250 (raddoppiato in caso di mancato inserimento antifurto)**	**---**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Numero Verde 800-042042	+39 011 742 55 99

- **posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it**

L'Assicurato dovrà comunicare:
- **le proprie generalità,**
- **il numero di polizza,**
- **il tipo di prestazione richiesta,**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

ART. 11.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nella garanzia di assistenza ai locali per Assicurato si intende il proprietario del fabbricato o porzione di fabbricato in cui si svolge l'attività d'impresa, il titolare dell'impresa e, nella prestazione E "Trasporto in autoambulanza", per Assicurato si intende anche l'addetto all'attività d'impresa o chiunque si trovi presso l'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

A. INVIO DI UN IDRAULICO
Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza per:
1) allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico verificatesi in una delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza,

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:
a) interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condut-

ture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;

c) rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler, caldaie e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;

d) infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.

B. INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e i componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

a) interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;

b) guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'azienda;

c) guasti o malfunzionamenti del contatore e dell'impianto salvavita.

C. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

1) furto, consumato o tentato;
2) smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
3) guasto o scasso di serrature o serrande,

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre d'accesso all'ubicazione e/o al fabbricato, ma non alle porte interne.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

a) su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'azienda la cui attività è assicurata;

b) su impianti di sicurezza e allarme.

D. INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza per la rottura di vetri esterni, provocata da:

1) incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
2) allagamento;
3) furto tentato o consumato, regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita.
Sono esclusi:
a) il costo del materiale impiegato;
b) il costo dei pezzi sostituiti;
c) le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

E. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora, a seguito di infortunio o di malore che colpisca un addetto o un terzo presso le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza sia richiesto il trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa provvede all'invio, in accordo con i propri medici, **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**.
La garanzia opera:
1) laddove non si rende necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche;
2) successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

ART. 11.2 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza vengano colpite da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'attività il quale si trova a oltre 50 Km dal comune in cui hanno sede le predette ubicazioni, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**:
a) un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
b) un'autovettura a noleggio, **di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni**. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.
Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.
La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

ART. 11.3 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio occorso ai locali del Fabbricato, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni assicurati , su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.
La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni assicurati coinvolti dal sinistro e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 giorni.**
La prestazione deve essere richiesta alla Centrale Operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.
è compresa la riconsegna presso l'ubicazione dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.
La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 1.000 per evento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 11.4 RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso alle ubicazioni indicate nella scheda di polizza all'Azienda, e indennizzabile ai sensi della sezione Incendio o Elettronica, **con esclusione di quanto previsto all'Art. 3.8 "Fenomeno elettrico" della Sezione Incendio e all'Art. 5.10 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" della Sezione Elettronica**, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla Società, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro.

è compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

ART. 11.5 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alle prestazioni previste all'Art. 11.4 "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, **su richiesta dell'Assicurato** la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 200 per sinistro.

ART. 11.6 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività lavorativa dell'Assicurato, **su richiesta dell'Assicurato** la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

ART. 11.7 DELIMITAZIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:

a) stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
d) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

ART. 11.8 DOVE ASSICURIAMO

Le prestazioni sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, CRISTALLI

ART. 12.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni**.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 12.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 12.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) **direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**

oppure, a richiesta di una delle Parti;

2) **fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**
   I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
   Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
   Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
   Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 12.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1) **indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
2) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;**
3) **verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente e, se operante la Condizione Facoltativa O "Danni da interruzione dell'attività – Forma a diaria" della Sezione Incendio:
   a) accertare l'ammontare del valore della produzione e determinare l'entità della diaria effettiva relativa all'azienda nell'esercizio immediatamente antecedente la data del sinistro;
   b) determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'azienda;
   c) determinare per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
   d) determinare per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno;

5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 12.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli Artt. 3.29, 4.17, 5.13 e 6.4 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

A. SEZIONE INCENDIO

1) Per il fabbricato si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo, salvo quanto previsto dall'art. 3.13 "Acqua piovana, vento e grandine su elementi fragili", compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/01/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/05/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
   Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del fabbricato, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.
2) Per il macchinario, arredamento, attrezzatura in stato di attività è determinato dal valore a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto di IVA, se recuperabile, e dell'eventuale valore economico dei residui.
   Per beni inattivi, l'ammontare del danno viene valutato in base al valore allo stato d'uso al netto dell'eventuale valore economico dei residui.
3) Per le merci, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi, il valore economico dei residui dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
   Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si

trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali siano qualora detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.
La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
Resta convenuto che se le singole somme assicurate per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura risultano, al momento del sinistro, uguali o inferiori al valore allo stato d'uso, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.12.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" si prenderà come riferimento il suddetto valore allo stato d'uso.
L'indennizzo relativo alla Condizione facoltativa O "Danni da interruzione dell'attività – Forma a Diaria" della Sezione Incendio è dato dal prodotto della diaria assicurata per i giorni lavorativi d'inattività totale.
Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria s'intende ridotta in proporzione.
Qualora, in base ai risultati peritali di cui all'art. 12.4 "Mandato dei periti", la diaria assicurata risulti superiore a quella effettiva, ricavabile dall'esercizio antecedente la data del sinistro, la Società non indennizzerà somma superiore all'importo di quella effettiva. In tale caso la Società rimborserà la quota parte di premio dell'annualità, al netto delle imposte, pagata in eccedenza.

B. SEZIONE ELETTRONICA

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2), si conviene che:

1) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
2) in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di furto), si procede come segue:
   a) nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
   b) nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del sinistro, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
   c) **nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del sinistro, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia**.

Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

C. SEZIONE FURTO

1) Per macchinario, arredamento, attrezzatura, l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese spese di trasporto e montaggio;
2) per gli oggetti pregiati e gioielli e preziosi: il valore commerciale;
3) per i valori: il valore nominale;
4) per le merci, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro.

Per i beni danneggiati l'ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

La Società indennizza il valore a nuovo dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:

- **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun macchinario, attrezzatura, arredamento importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso;**
- **il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.**

D. SEZIONE CRISTALLI

Per le lastre l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

ART. 12.6 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(Operante unicamente per la Sezione Furto)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene però che, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, la somma assicurata.

ART. 12.7 TITOLI DI CREDITO

(Operante unicamente per le Sezioni Incendio e Furto).

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

1) la Società salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;**
2) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

ART. 12.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(Operante unicamente per le Sezioni Incendio ed Elettronica).

Se dalle stime fatte, eseguite tenendo conto di quanto riportato all'art. 3.32 "Compensazione tra partite", risulta che i valori di una o più categorie di beni, compresa la diaria, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale **sino alla prima scadenza anniversaria**.

Si conviene comunque che, qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a euro 25.000 per la Sezione Incendio o euro 2.000 per la Sezione Elettronica, la Società indennizza tale danno senza l'applicazione di quanto sopraripportato.

ART. 12.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

ART. 12.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000**. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.500.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa l'Art. 12.12 "Indennizzo separato".

ART. 12.11 OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 12.12 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dall'Art. 12.14 "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto Art. 12.14 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro **e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso** e fermo quanto stabilito all'Art. 12.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente articolo o in alternativa l'Art. 12.10 "Anticipo sugli indennizzi".

ART. 12.13 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo per il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, e quanto previsto dalle singole sezioni agli Artt. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti 16) e 17), 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti 13) sub 5) e 6), 14) e 15), 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 5), Condizione Facoltativa M) Indennità aggiuntiva per danni indiretti della sezione Incendio e Condizione Facoltativa C) Indennità aggiuntiva per danni indiretti della sezione

Furto, **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.** Relativamente alla Condizione Facoltativa "O Danni da interruzione dell'attività – Forma a diaria" della Sezione Incendio, **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per singolo sinistro somma maggiore di quella risultante dal prodotto tra la diaria giornaliera effettiva ed il periodo di indennizzo**.

ART. 12.14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli Artt. 3.2 "Esclusioni" lettera c), 4.2 "Esclusioni" lettere c) e d), 5.2 "Esclusioni" lettera c), 6.2 "Esclusioni" lettera c).

ART. 12.15 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia**.
I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

ART. 12.16 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e collegate;
c) i clienti e i fornitori;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 12.17 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto ed incendio anche da altra polizza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.
L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle altra/e polizze originali contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

ART. 12.18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della

vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 12.19 MASSIMALE

(Valida solo relativamente alla Sezione Responsabilità Civile Prodotti).
Il massimale indicato nella scheda di polizza sotto per questa sezione rappresenta il massimo esborso della Società:
- **per ogni richiesta di risarcimento;**
- **per più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da questi alla Società in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;**
- **per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.**

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 12.20 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede di attivare la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente l'Agenzia o la sede della Società o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari;
c) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
d) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso od alla fine della causa.

ART. 12.21 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.
Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all'Art. 13.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale **soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.
La nomina di un eventuale Perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG.
ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato, la Società o ARAG la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato in comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 12.22 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE TRASPORTI

ART. 12.23 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La constatazione dei danni dovrà stabilire l'entità, la natura e la causa degli stessi, il valore delle merci assicurate ed il valore delle merci nella condizione in cui le stesse si trovano a seguito del sinistro. La differenza fra questi due valori servirà per stabilire l'entità del danno.

ART. 12.24 SPESE DI RIPARAZIONE O RIMPIAZZO

In caso di danno o perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta ed indennizzerà soltanto le spese di riparazione o rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

ART. 12.25 RECUPERO DI SOMME

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 12.26 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

13. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 13.1 SEZIONI INCENDIO – FURTO - ELETTRONICA – CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione Facoltativa O "Danni da interruzione dell'attività – Forma a diaria" della Sezione Incendio, eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell'attività;** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;

b) **darne avviso all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;

c) **fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo** relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno.
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**

e) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, **mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;**

f) se operante la Condizione Facoltativa O "Danni da interruzione dell'attività – Forma a diaria" della Sezione Incendio, **fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;**

g) **denunziare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.**

In caso di danno alle merci **deve altresì mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino** e, per le sole aziende industriali, **la documentazione analitica del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate**.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Relativamente alla Sezione Elettronica è tuttavia consentito al Contraente o all'Assicurato procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso alla Società nei termini di cui alla lettera b).

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

ART. 13.2 SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

In caso di sinistro il Contraente:

a) **deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).**
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (Art. 1915 del Codice Civile);

b) **è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto a) ed all'Art. 12.18 "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 13.3 SEZIONE TUTELA LEGALE DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve:

a) **informare immediatamente l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Sede della Società o ARAG, qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;**
b) **fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizie di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.**

Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa e con ARAG, **un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro**.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e con ARAG**, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

ART. 13.4 SEZIONE TRASPORTI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del C.C.;
b) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** (Art. 1913 del C.C.)**, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;**
c) **conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;**
d) **effettuare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile;**
e) **richiedere o impartire diposizioni affinché sia sollecitato l'intervento del Perito designato dalla Società per sinistri dei quali sia previsto un danno superiore ad euro 1.000.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del C.C..

Il Contraente o l'Assicurato può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione delle merci danneggiate, **dopo averne dato avviso alla Società.**

Al verificarsi di un sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione:

f) **copia del documento di trasporto;**
g) **copia dell'eventuale fattura di vendita o d'acquisto della merce trasportata;**
h) **eventuale richiesta di indennizzo del danno da parte del ricevitore;**
i) **copia della denunzia all'Autorità, nel caso di furto o rapina dell'intero autocarro o furto parziale di merci.**

In caso di sinistro da furto o rapina, oltre alla documentazione da produrre in caso di sinistro come da precedenti lettere f), g), h), e i), il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

j) **comunicare immediatamente alla Società tutti i fatti che si riferiscano all'avvenimento – a mezzo telegramma, telex, telefax, posta elettronica o telefono – e in ogni caso non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;**
k) **presentare immediata denuncia all'Autorità, indicando i dati di identificazione dell'autocarro, le generalità dell'autista del mezzo vettore e l'esistenza a bordo di eventuale impianto antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa alla Società;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

l) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'Autorità e di un incaricato della Società perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale impianto antifurto, prima della riconsegna del mezzo;
m) esibire alla Società, al momento della denuncia del sinistro stesso, come condizione essenziale per l'indennizzabilità del medesimo, tutte le chiavi dell'impianto antifurto qualora presente.

ART. 13.5 SEZIONE ASSISTENZA

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.
La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:**
a) giustificativi di spesa, in originale;
b) descrizione dell'evento occorso;
c) documentazione attestante l'evento, in originale.
Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

14. ATTIVITÀ ASSICURABILI

CODICE	ATTIVITÀ
	A - ALIMENTAZIONE
	AA – BEVANDE
AA1	Aceto
AA2	Acqua - Bibite, succhi e sciroppi analcolici
AA3	Birra
AA4	Caffè senza preparazione di estratti idrosolubili – Surrogati di caffè
AA5	Distilleria - Liquori con distillerie - **(esclusi alcoli di sintesi)**
AA6	Liquori **(senza distilerie)** – Vini e spumanti (comprese cantine sociali ed enopoli) – Bibite alcoliche in genere
AA7	The - Camomilla - Altri prodotti vegetali disidratati in genere
	AB – CARNE
AB1	Carni e pesci conservati in scatola – Estratti di carne - Dadi alimentari
AB2	Carni fresche e pesci freschi - Macelli
AB3	Prosciutti - Salumi - Carni insaccate
	AC – DOLCI E SNACKS
AC1	Biscotti - Pane e grissini - Panettoni - Paste dolci
AC2	Cacao e cioccolato - Caramelle - Croccanti - Nocciolati e mandorlati - Torrone
AC3	Gelati
AC4	Marmellate e confetture - Mostarde - Canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli e frutta - Miele
AC5	Patatine fritte - Snacks dolci e salati - Cereali soffiati e prodotti similari
AC6	Zucchero
	AD – FARINA, PASTA ED ALTRI PRODOTTI VEGETALI
AD1	Amido - Fecola - Glucosio
AD2	Frutta fresca e ortofrutticoli **(esclusa raccolta)**
AD3	Mangimi e prodotti vegetali disidratati
AD4	Mangimi **(senza impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi o farina di pesce)**
AD5	Mulini per cereali, legumi e altri prodotti alimentari - Riserie
AD6	Paste alimentari
AD7	Prodotti vegetali commestibili disidratati - Liquirizia - Erbe aromatiche o officinali
	AE – OLI, GRASSI, LATTE E DERIVATI
AE1	Latticini, latterie sociali e centrali del latte – Latte condensato, evaporato o in polvere – Formaggi – Burro naturale - Yogurt
AE2	Oli di oliva **(senza impiego di solventi infiammabili)**
AE3	Oli e grassi alimentari esclusivamente di origine vegetale **(senza idrogenazione e senza impiego di infiammabili)**
AE4	Oli e grassi alimentari di origine animale **(senza impiego di infiammabili)**
	AF – PRODOTTI VARI
AF1	Alimenti precotti e confezionati
AF2	Liofilizzati e omogeneizzati alimentari
AF3	Surgelati alimentari

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
	B – CARTARIA - GRAFICA
	BA – CARTA
BA1	Buste, sacchetti, etichette di carta e di cellophane
BA2	Carte da parati
BA3	Cartoni, ondulati e globulari **(senza cartiera)**
BA4	Scatole e contenitori di cartone o di cartoncino in genere
	BB – GRAFICA
BB1	Cartotecnica anche con stampa e plasticatura
BB2	Laboratori per matrici di stampa
BB3	Litografia – Serigrafia
BB4	Tipografia - Legatoria
	C - CHIMICA
	CA – COLORI IN GENERE
CA1	Colori e inchiostri – colori a colla, a pastello – colori ad affresco, calce, ad acquerello con impiego di infiammabili **(esclusa produzione di pigmenti e coloranti)**
CA2	Colori e inchiostri – colori a colla, a pastello – colori ad affresco, calce, ad acquerello senza impiego di infiammabili **(esclusa produzione di pigmenti e coloranti)**
	CB – FARMACEUTICI
CB1	Prodotti antibiotici e biologici – preparati farmaceutici **con impiego di infiammabili**
CB2	Prodotti antibiotici e biologici – preparati farmaceutici **senza impiego di infiammabili**
	CC – PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA
CC1	Anticrittogamici – antiparassitari – diserbanti – disinfestanti **con impiego di infiammabili**
CC2	Anticrittogamici – antiparassitari – diserbanti – disinfestanti **senza impiego di infiammabili**
CC3	Concimi chimici di qualsiasi tipo **(esclusa produzione di nitrato ammonico)**
CC4	Concimi chimici esclusi organici **(esclusa produzione di nitrato ammonico)**
	CD – PRODOTTI PER L'IGIENE
CD1	Detersivi liquidi o in polvere
	CE – PROFUMI IN GENERE
CE1	Cosmetici – Profumi - Essenze **(escluse quelle sintetiche)** con impiego di infiammabili
CE2	Cosmetici – Profumi - Essenze **(escluse quelle sintetiche) senza impiego di infiammabili**
	CF – PRODOTTI VARI
CF1	Adesivi e mastici **(senza impiego di infiammabili)**
CF2	Gelatine – colle a base di gelatina
CF3	Prodotti chimici inorganici **esclusi quelli infiammabili** (con impiego di infiammabili)
CF4	Prodotti chimici inorganici **esclusi quelli infiammabili (senza impiego di infiammabili)**
CF5	Prodotti chimici inorganici **esclusi quelli infiammabili o combustibili**, ammoniaca e acidi (con impiego di infiammabili)
CF6	Prodotti chimici inorganici **esclusi quelli infiammabili o combustibili**, ammoniaca e acidi senza impiego di infiammabili
CF7	Prodotti chimici organici **esclusi quelli infiammabili**, resine sintetiche, gomme sintetiche (con impiego di infiammabili)

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
CF8	Prodotti chimici organici **esclusi quelli infiammabili**, resine sintetiche, gomme sintetiche (senza impiego di infiammabili)
CF9	Prodotti chimici organici **esclusi quelli infiammabili o combustibili**, resine sintetiche, gomme sintetiche con impiego di infiammabili, **senza idrogenazione**
CF10	Prodotti chimici organici **esclusi quelli infiammabili o combustibili**, resine sintetiche, gomme sintetiche senza impiego di infiammabili
D- LEGNO	
	DA – LAVORAZIONI INTERMEDIE
DA1	Nobilitazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari
DA2	Trattamenti per la conservazione e l'ignifugazione di legnami
	DB – LAVORAZIONI PRIMARIE
DB1	Carpenterie di legno - Travi lamellari
DB2	Segherie di tronchi per la sola produzione di tavolame e squadrati anche con tronchi all'aperto
	DC - MOBILI
DC1	Mobili di legno, laminati plastici e metallo (Con qualsiasi processo)
DC2	Mobili di legno, laminati plastici e metallo **(senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione)**
DC3	Mobili di legno, laminati plastici e metallo (Con sole operazioni di assemblaggio)
DC4	Mobili imbottiti con impiego di materia plastica espansa (Con solo operazioni di assemblaggio)
	DD – PRODOTTI GENERICI
DD1	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili **(senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione)**
DD2	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili e di metallo con metallo esistente per non meno del 30% del valore delle merci coesistenti (Con qualsiasi processo)
DD3	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili e di metallo con metallo esistente per non meno del 30% del valore delle merci coesistenti **(senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione)**
	DE – PRODOTTI INTERMEDI
DE1	Compensati – Lastre o fogli per impiallacciatura anche con tronchi all'aperto (Con qualsiasi processo)
DE2	Palchetti per pavimento - Serramenti (Con qualsiasi processo)
DE3	Palchetti per pavimento – Serramenti **(senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione)**
DE4	Paniforti (Con qualsiasi processo)
DE5	Paniforti **(senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione)**
	DF - PRODOTTI VARI
DF1	Strumenti musicali (Con qualsiasi processo)
DF2	Strumenti musicali **(senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione)**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
	E - METALLO
	EA - ELETTRODOMESTICI
EA1	Bruciatori - Caldaie - Apparecchi domestici a gas o elettrici **(esclusi audiovisivi)**
	EB - ELETTROMECCANICA
EB1	Accumulatori elettrici – Pile elettriche
EB2	Cavi e conduttori elettrici isolati - cavi con fibre ottiche
EB3	Lampade a incandescenza – tubi luminescenti – semiconduttori – termistori – transistori – valvole termoioniche – tubi elettronici – circuiti integrati e microcircuiti – schede elettroniche
EB4	Macchine e apparecchiature elettriche metalliche – apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione **(escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti)**
	EC – LAVORAZIONI SPECIALI
EC1	Galvanostegia
EC2	Gioielli – metalli preziosi – bigiotteria – pietre preziose anche artificiali, esclusa produzione di pietre preziose artificiali – avorio – corallo – corno – madreperla – osso – tartaruga (oggetti di)
EC3	Macinazione di rottami non esclusivamente metallici
EC4	Metallizzazione
EC5	Smaltatura di oggetti metallici
EC6	Trattamento termico di metalli
EC7	Zincatura – brunitura – bronzatura
	ED – MECCANICA DI PRECISIONE
ED1	Apparecchi e strumenti elettronici – Apparecchi per radio e telecomunicazioni – Radar – Audiovisivi
ED2	Meccanica di precisione e micromeccanica
	EE – METALLURGIA
EE1	Fonderie di metalli non ferrosi
EE2	Minerali e rottami metallici
EE3	Laminazione, trafilatura, estrusione di metalli
EE4	Polveri di qualsiasi metallo
EE5	Polveri di metallo **(escluse polveri di afnio, alluminio, bronzo e bronzo d'alluminio, magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio, zirconio)**
EE6	Sinterizzazione di metalli e loro leghe
	EF – METALMECCANICA
EF1	Carpenteria metallica - Macchine non elettriche di peso unitario superiore a 2 t
EF2	Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati senza operazioni di laminazioni, trafilature e estrusione - Scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta **(escluso rame alluminio e acciaio)**
EF3	Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi scaldati senza operazioni di laminazioni, trafilature e estrusione - Scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta
EF4	Lavorazione del titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
EF5	Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio
EF6	Minuterie metalliche – rubinetterie – stoviglie e articoli casalinghi di metallo esclusi elettrodomestici – attrezzi ed utensili metallici esclusi dispositivi elettrici – armi bianche e da fuoco
	EG - MOBILI
EG1	Mobili e serramenti metallici **(escluso alluminio)**, casseforti
EG2	Mobili e serramenti metallici (compreso alluminio), casseforti
	EH – PRODOTTI GENERICI
EH1	Oggetti di metallo **(esclusi metalli preziosi)**
	EI – VEICOLI E NATANTI
EI1	Cantieri navali e natanti produzione, manutenzione, riparazione ed allestimento di qualsiasi tipo di scafo
EI2	Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo
EI3	Gommisti **(esclusa produzione e rigenerazione di pneumatici ed escluse stazioni di servizio)**
EI4	Motoveicoli – Biciclette
EI5	Officine meccaniche e elettrauto per qualsiasi tipo di veicolo **(escluse stazioni di servizio)**
F – PLASTICA, GOMMA, PELLE	
	FA – ACCESSORI
FA1	Bottoni
FA2	Occhiali
FA3	Ombrelli
	FB – ARTICOLI IN PELLE
FB1	Articoli di cuoio o di pelle naturale o artificiale **(escluse calzature)**
FB2	Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali, rigenerazione
FB3	Prodotti vegetali per concia e tinta
	FC - CALZATURE
FC1	Calzature in plastica anche con applicazione di elementi di gommaspugna o microporosa e di materia plastica espansa o alveolare
FC2	Calzature di gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto
FC3	Calzature di cuoio e pelle naturale
	FD - GOMMA
FD1	Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca **(esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica)**
	FE - PLASTICA
FE1	Fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare **(senza produzione delle resine)** – Contenitori in vetroresina
FE2	Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare **(senza produzione delle resine)**
FE3	Plasticatura di oggetti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
	FF – PRODOTTI VARI
FF1	Dischi, films, nastri e simili – Materiali fotosensibili
FF2	Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine – fotografico
FF3	Scope, spazzole, pennelli
	G – PIETRE, VETRO
	GA - PIETRE
GA1	Lavorazione di pietre e marmi – caolino
GA2	Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose **(senza estrazione di bitumi o di oli minerali)**
	GB – PRODOTTI PER EDILIZIA
GB1	Calci, gessi, cementi
GB2	Laterizi – Refrattari
GB3	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali con impiego di materie plastiche espanse o alveolari, ma senza produzione delle stesse o con produzione esclusivamente all'interno dei manufatti stessi
GB4	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali **(senza impiego di materiali combustibili)**
GB5	Manufatti per edilizia di materiali diversi con impiego di materie plastiche espanse o alveolari, ma senza la produzione delle stesse o con produzione esclusivamente all'interno dei manufatti stessi
GB6	Manufatti per edilizia di materiali diversi **(senza impiego di materiali combustibili)**
GB7	Terrecotte – Grès – Ceramiche – Porcellane
	GC - VETRO
GC1	Oggetti di vetro o cristallo
GC2	Smalti silicei e vetrosi – Fusione di silicati
GC3	Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia
GC4	Vetri – Lastre - Specchi
	GD – PRODOTTI VARI
GD1	Guarnizioni di attrito per freni e frizioni
GD2	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti
	H - TESSILI
	HA – ABBIGLIAMENTO IN GENERE
HA1	Abiti, confezioni e passamanerie in genere con impiego di tessuti gommati o cerati **(Escluse pellicce)**
HA2	Abiti, confezioni e passamanerie in genere senza impiego di tessuti gommati o cerati **(Escluse pellicce)**
HA3	Biancheria intima e calze elastiche
HA4	Teleria, biancheria, camiceria, cravatte, borse, cappelli, calze e guanti in tessuto, **esclusi prodotti in tessuto elastico e pelle (escluse pellicce)**
HA5	Pellicce
	HB – COTONE E SETA
HB1	Filande e filatoi per seta anche mista con altre fibre con qualsiasi processo
HB2	Filande e filatoi per seta anche mista con altre fibre **(senza impiego di cascami)**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
HB3	Filatura di cotone e di miste di cotone **(senza impiego di cascami o di garnettato o di sfilacciato senza apritura né mischia né battitura)**
HB4	Filatura di cotone e di miste di cotone **(senza impiego di cascami o di garnettato o di sfilacciato senza apritura né mischia né battitura né cardatura)**
HB5	Filatura di cotone e di miste di cotone, di cascami o sfilacciato di cotone **(senza apritura né mischia né battitura)**
HB6	Filatura di cotone e di miste di cotone, di cascami o sfilacciato di cotone **(senza apritura né mischia né battitura né cardatura)**
	HC – FIBRE SINTETICHE
HC1	Estrusione di fibre acriliche, poliestere e raion
HC2	Estrusione di altre fibre
HC3	Filatura di fibre artificiali o sintetiche di qualsiasi tipo senza produzione delle stesse **(senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato)**
HC4	Filatura di fibre artificiali o sintetiche escluse fibre acriliche o poliestere senza produzione delle stesse **(senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato)**
HC5	Stiro – Torcitura di fibre artificiali o sintetiche senza produzione delle stesse - Testurizzazione di qualsiasi tipo **(senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato)**
HC6	Stiro – Torcitura di fibre artificiali o sintetiche senza produzione delle stesse – Testurizzazione escluse fibre acriliche e poliestere **(senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato)**
	HD - LANA
HD1	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso **(senza sfilacciatura né garnettatura)** con qualsiasi operazione
HD2	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso **(senza sfilacciatura né garnettatura senza mischia né battitura)**
HD3	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso **(senza sfilacciatura né garnettatura senza mischia né battitura né cardatura)**
HD4	Pettinatura, filatura di lana a pettine, anche con lavaggio
	HE – LAVATOI, TINTORIE
HE1	Lavatoi – lavanderie di fibre, filati, tessuti, cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati **con impiego di infiammabili**
HE2	Lavatoi – lavanderie di fibre, filati, tessuti, cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati **(senza impiego di infiammabili)**
HE3	Lavatoi – lavanderie di fibre, filati, tessuti, cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati **(senza impiego di infiammabili e senza esistenza di cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati)**
HE4	Tintoria – candeggio di qualunque tipo di fibre
HE5	Tintoria – candeggio esclusivamente di fibre di sola lana o di filati
HE6	Tintoria di tessuti
	HF – LAVORAZIONI SPECIALI
HF1	Garnettatura
HF2	Rivestimento di fili di gomma con fibre tessili
	HG - TESSUTI
HG1	Apparecchiature o rifinizione di tessuti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE	ATTIVITÀ
HG2	Preparazione alla tessitura di filati, apparecchiatura, aspatura, orditura, ritorcitura
HG3	Stamperia
HG4	Tessitura a maglia **(esclusa la produzione di garze e di tappeti)**
HG5	Tessitura di cotone o di altre fibre con esclusivo impiego di filati **esclusa produzione di garze, di tessuti spugna ed a maglia, di tappeti e di reti**
HG6	Tessitura di lana, di seta o di fibre di origine animale in genere con esclusivo impiego di filati **(senza produzione di tappeti, di reti e di tessuti a maglia con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso)**
HG7	Tessuti a spugna
	HH – PRODOTTI VARI
HH1	Cordaggi
HH2	Garze
HH3	Tappeti e stuoie **(esclusi quelli di feltro e gomma)**
I – RISCHI VARI	
	IA – DIPENDENZE DI INDUSTRIA
IA1	Uffici – CED – portinerie – mense – servizi sociali aziendali ed abitazioni
IA2	Uffici – CED - portinerie – mense – servizi sociali aziendali, abitazioni e laboratori di ricerche, prove, controllo e collaudo anche non dipendente da industria

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

Mod. MULTI53131

REALE GROUP

TOGETHER MORE

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC®

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.